

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVIII LEGISLATURA

N. 362

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/882 sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi

(Parere ai sensi dell'articolo 1 della legge 22 aprile 2021, n. 53)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 28 febbraio 2022)



*Al Ministro
per i rapporti con il Parlamento*

DRP/II/XVIII/D165/22

Roma, 28 febbraio 2022

Ca Perale

trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, lo schema di decreto legislativo, approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 24 febbraio 2022, recante attuazione della direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi.

In considerazione dell'imminente scadenza della delega, Le segnalo, a nome del Governo, l'urgenza dell'esame del provvedimento da parte delle competenti Commissioni parlamentari pur se privo del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che mi riservo di trasmettere non appena sarà acquisito.

Colalucci

Federico D'Inca

Sen. Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI
Presidente del Senato della Repubblica
ROMA



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI GIURIDICI E
LEGISLATIVI
*Ufficio studi, documentazione giuridica e qualità della
regolazione.
Servizio studi, documentazione giuridica e parlamentare*

6701/20.3.1

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DAGL 0002060 P-
del 28/02/2022



DIPARTIMENTO PER I RAPPORTI
CON IL PARLAMENTO
c. a. Capo del Dipartimento

e p.c.

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE
EUROPEE
c. a. Capo del Dipartimento

✓ Ufficio Legislativo del
MINISTRO PER LE DISABILITÀ

✓ MINISTERO INNOVAZIONE
TECNOLOGICA E TRANSIZIONE
DIGITALE
Ufficio legislativo

✓ MINISTERO DELLO SVILUPPO
ECONOMICO
Ufficio Legislativo

✓ MINISTERO DELLE
INFRASTRUTTURE E DELLA
MOBILITÀ SOSTENIBILI
Ufficio Legislativo

OGGETTO: Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio europeo, del 17 aprile 2019, sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi.

Si trasmette, per il successivo inoltro al Parlamento ai fini dell'acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti, il provvedimento in oggetto, approvato in esame preliminare nella riunione del Consiglio dei Ministri del 24 febbraio 2022, corredato delle prescritte relazioni e munito del "VISTO" del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

Si fa riserva di inviare il parere della Conferenza Stato-Regioni non appena perverrà a questo Dipartimento.

Si segnala che il termine di scadenza della delega è il 28 febbraio 2022.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
(Pres. Carlo Deodato)

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA (UE) 2019/882 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 17 APRILE 2019, SUI REQUISITI DI ACCESSIBILITÀ DEI PRODOTTI E DEI SERVIZI

Visti gli articoli 76, 87, quinto comma, e 117 della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e in particolare, l'articolo 14;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea;

Vista la legge 22 aprile 2021, n. 53, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2019-2020 e, in particolare l'articolo 1 e l'allegato A, n. 17;

Vista la direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019 sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi;

Vista la legge 9 gennaio 2004, n. 4 recante “Disposizioni per favorire e semplificare l'accesso degli utenti e, in particolare, delle persone con disabilità agli strumenti informatici”;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante Codice dell'amministrazione digitale;

Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n.76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n.120;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 24 febbraio 2022;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 24 febbraio 2022;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri per le disabilità, per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'economia e delle finanze e della giustizia;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

ART. 1.

(Ambito di applicazione)

1. Il presente decreto stabilisce i requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi di cui ai commi 2 e 3 immessi sul mercato a far data dal 28 giugno 2025.

2. Il presente decreto si applica ai seguenti prodotti immessi sul mercato:



- a) sistemi *hardware* e sistemi operativi informatici generici per consumatori per tali sistemi *hardware*;
- b) i terminali *self-service* di pagamento e quelli destinati alla fornitura dei servizi disciplinati dal presente decreto;
- c) apparecchiature terminali con capacità informatiche interattive per consumatori utilizzate per i servizi di comunicazione elettronica;
- d) apparecchiature terminali con capacità informatiche interattive per consumatori utilizzate per accedere a servizi di *media* audiovisivi;
- e) lettori di libri elettronici (*e-reader*).

3. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 25, il presente decreto si applica ai seguenti servizi:

- a) servizi di comunicazione elettronica, fatta esclusione di servizi di trasmissione utilizzati per la fornitura di servizi da macchina a macchina;
- b) servizi che forniscono accesso a servizi di *media* audiovisivi;
- c) gli elementi seguenti relativi ai servizi di trasporto passeggeri aerei, con autobus, ferroviari e per vie navigabili, ad eccezione dei servizi di trasporto urbani, extraurbani, e regionali, per i quali si applicano solo gli elementi di cui al numero 5):
 - 1) siti *web*;
 - 2) servizi per dispositivi mobili, comprese le applicazioni mobili;
 - 3) biglietti elettronici e servizi di biglietteria elettronica;
 - 4) fornitura di informazioni relative ai servizi di trasporto, comprese le informazioni di viaggio in tempo reale; per quanto riguarda gli schermi informativi ciò si limita agli schermi interattivi situati nel territorio dell'Unione;
 - 5) terminali *self-service* interattivi situati nel territorio dell'Unione, fatta esclusione di quelli installati come parti integranti su veicoli, aeromobili, navi e materiale rotabile utilizzati per la fornitura di una qualsiasi parte di tali servizi di trasporto passeggeri;
- d) servizi bancari per consumatori;
- e) libri elettronici (*e-book*) e software dedicati;
- f) servizi di commercio elettronico.

4. Il presente decreto si applica alla raccolta delle comunicazioni di emergenza effettuate verso il numero unico di emergenza europeo «112».

5. Il presente decreto non si applica ai contenuti di siti *web* e alle applicazioni mobili seguenti:

- a) *media* basati sul tempo preregistrati e pubblicati prima del 28 giugno 2025;
- b) formati di *file* per ufficio pubblicati prima del 28 giugno 2025;
- c) carte e servizi di cartografia *online*, qualora per le carte destinate alla navigazione le informazioni essenziali siano fornite in modalità digitale accessibile;
- d) contenuti di terzi che non sono né finanziati né sviluppati dall'operatore economico interessato né sottoposti al suo controllo;



e) contenuti di siti *web* e applicazioni mobili considerati archivi nel senso che contengono soltanto contenuti che non sono stati aggiornati o rielaborati dopo il 28 giugno 2025.

6. Il presente decreto fa salve le disposizioni di cui all'articolo 15 della legge 3 maggio del 2019, n.37.

ART. 2

(Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni seguenti:

a) «persone con disabilità»: coloro che presentano minorazioni fisiche, psichiche o sensoriale ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

b) «prodotto»: sostanza, preparato o merce fabbricati attraverso un processo di fabbricazione, diversi da alimenti, mangimi, piante e animali vivi, prodotti di origine umana e prodotti di piante ed animali collegati direttamente alla loro futura riproduzione;

c) «servizio»: un servizio quale definito all'articolo 8, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59;

d) «fornitore di servizi»: una persona fisica o giuridica che fornisce un servizio sul mercato dell'Unione o si offre di fornire tale servizio ai consumatori nell'Unione;

e) «servizi di media audiovisivi»: i servizi definiti all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2010/13/UE recepita con l'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208;

f) «servizi che forniscono accesso a servizi di media audiovisivi»: servizi trasmessi da reti di comunicazione elettronica utilizzati per individuare, selezionare, ricevere informazioni sui servizi di media audiovisivi e visualizzare tali servizi e tutte le caratteristiche correlate, quali sottotitoli per non udenti e ipoudenti, audiodescrizione, sottotitoli parlati e interpretazione in lingua dei segni, derivanti dall'attuazione di misure per rendere i servizi accessibili e includono guide elettroniche ai programmi (*electronic programme guides* — EPG) ai sensi dell'articolo 7 della direttiva 2010/13/UE, recepita con l'articolo 31, comma 2, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208;

g) «apparecchiature terminali con capacità informatiche interattive per consumatori utilizzate per accedere a servizi di media audiovisivi»: apparecchiature il cui scopo principale è fornire accesso ai servizi di *media* audiovisivi;

h) «servizio di comunicazione elettronica»: i servizi di comunicazione elettronica quali definiti all'articolo 2, punto 4, della direttiva (UE) 2018/1972 recepita con l'articolo 2, comma 1, lettera fff), del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259;

i) «servizio di conversazione globale»: il servizio di conversazione globale quale definito all'articolo 2, punto 35, della direttiva (UE) 2018/1972, recepita dall'articolo 2, comma 1, lettera mmm), del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259;

l) «centro di raccolta delle chiamate di emergenza» o «PSAP»: un centro di raccolta delle chiamate di emergenza o PSAP quale definito all'articolo 2, punto 36, della direttiva (UE) 2018/1972 recepita dall'articolo 2, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259;



- m) «PSAP più idoneo»: uno PSAP più idoneo quale definito all'articolo 2, punto 37, della direttiva (UE) 2018/1972 recepita dall'articolo 2, comma 1, lettera mm), del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259;
- n) «comunicazione di emergenza»: la comunicazione di emergenza quale definita all'articolo 2, punto 38, della direttiva (UE) 2018/1972 recepita dall'articolo 2, comma 1, lettera q), del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259;
- o) «servizio di emergenza»: il servizio di emergenza quale definito all'articolo 2, punto 39, della direttiva (UE) 2018/1972 recepita dall'articolo 2, comma 1, lettera nnn), del decreto legislativo. 1° agosto 2003, n. 259;
- p) «testo in tempo reale»: una forma di conversazione testuale in situazioni punto a punto o in conferenza tra più punti, in cui il testo introdotto è inviato in modo tale che la comunicazione è percepita dall'utente come continua, carattere per carattere;
- q) «messa a disposizione sul mercato»: la fornitura sul mercato dell'Unione, nel corso di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito, di un prodotto destinato a essere distribuito, consumato o usato;
- r) «immissione sul mercato»: la prima messa a disposizione di un prodotto sul mercato dell'Unione;
- s) «fabbricante»: una persona fisica o giuridica che fabbrica un prodotto oppure lo fa progettare o fabbricare e lo commercializza apponendovi il proprio nome o marchio d'impresa;
- t) «rappresentante autorizzato»: una persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che ha ricevuto da un fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire per suo conto in relazione a determinati compiti;
- u) «importatore»: una persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che immette sul mercato dell'Unione un prodotto originario di un paese terzo;
- v) «distributore»: una persona fisica o giuridica nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante o dall'importatore, che mette un prodotto a disposizione sul mercato;
- z) «operatore economico»: il fabbricante, il rappresentante autorizzato, l'importatore, il distributore o il fornitore di servizi;
- aa) «consumatore»: una persona fisica che acquista il prodotto in questione o è destinatario del servizio in questione per fini che non rientrano nella sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale;
- bb) «microimpresa»: un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro;
- cc) «piccole e medie imprese» o «PMI»: la categoria di imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro, ma che non comprende le microimprese;
- dd) «norma armonizzata»: una norma armonizzata quale definita all'articolo 2, punto 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1025/2012;
- ee) «specifiche tecniche»: una specifica tecnica quale definita all'articolo 2, punto 4), del regolamento (UE) n. 1025/2012, recepito con l'articolo 1, comma 1, lettera c), della legge n. 317 del 1986, che costituisce un mezzo per conformarsi ai requisiti di accessibilità applicabili a un prodotto o servizio;



ff) «servizi bancari per consumatori»: la fornitura ai consumatori dei servizi bancari e finanziari seguenti:

1) i contratti di credito contemplati dalla direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, recepita con il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 o dalla direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio recepita con il decreto legislativo 21 aprile 2016, n. 72;

2) i servizi definiti ai punti 1, 2, 4 e 5 della sezione A e ai punti 1, 2, 4 e 5 della sezione B dell'allegato I della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio recepita con decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129;

3) i servizi di pagamento quali definiti all'articolo 4, punto 3), della direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio recepita con l'articolo 1, comma 2, lettera h-septies.1) del decreto legislativo n. 385 del 1993;

4) i servizi collegati al conto di pagamento quali definiti all'articolo 2, punto 3), della direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio recepita con articolo 126-decies del decreto legislativo n. 385 del 1993;

5) la moneta elettronica quale definita all'articolo 2, punto 2), della direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, recepita con l'articolo 1, comma 2, lettera h-ter) del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

gg) «terminale di pagamento»: un dispositivo il cui scopo principale è consentire di effettuare pagamenti tramite l'uso di strumenti di pagamento quali definiti all'articolo 4, punto 14, della direttiva (UE) 2015/2366, recepita con l'articolo 1, comma 1, lettera s), del decreto legislativo n. 11 del 2010, presso un punto vendita fisico e non in un contesto virtuale;

hh) «servizi di commercio elettronico»: i servizi forniti a distanza, tramite siti *web* e servizi per dispositivi mobili, per via elettronica e su richiesta individuale di un consumatore al fine di concludere un contratto di consumo;

ii) «servizi di trasporto passeggeri aerei»: i servizi aerei passeggeri commerciali quali definiti all'articolo 2, lettera l), del regolamento (CE) n. 1107/2006, in partenza, in transito o in arrivo presso un aeroporto, quando l'aeroporto è situato nel territorio di uno Stato membro, inclusi i voli in partenza da un aeroporto situato in un paese terzo diretti verso un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro quando i servizi sono assicurati da vettori aerei dell'Unione;

ll) «servizi di trasporto passeggeri con autobus»: i servizi di cui all'articolo 2, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 181/2011;

mm) «servizi di trasporto passeggeri ferroviari»: tutti i servizi di trasporto ferroviario di passeggeri di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1371/2007, a eccezione dei servizi di cui all'articolo 2, paragrafo 2, dello stesso regolamento;

nn) «servizi di trasporto passeggeri per vie navigabili»: i servizi di trasporto passeggeri di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1177/2010, ad eccezione dei servizi di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del medesimo regolamento;

oo) «servizi di trasporto urbani ed extraurbani»: i servizi urbani ed extraurbani quali definiti all'articolo 3, punto 6), della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio recepita con l'articolo 3, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112; ma ai fini del presente decreto tale definizione comprende solo i modi di trasporto seguenti: ferroviario, con autobus e pullman, metropolitana, tram e filobus;



- pp) «servizi di trasporto regionali»: i servizi regionali di trasporto ferroviario, con autobus e pullman, metropolitana, tram e filobus quali definiti all'articolo 3, punto 7), della direttiva 2012/34/UE recepita con l'articolo 3, comma 1, lettera g), del decreto legislativo n. 112 del 2015;
- qq) «tecnologia assistiva»: qualsiasi elemento, parte di apparecchiatura, servizio o sistema di prodotti, compresi i software, utilizzato per accrescere, mantenere, sostituire o migliorare le capacità funzionali delle persone con disabilità oppure per alleviare o compensare minorazioni, limitazioni dell'attività o restrizioni della partecipazione;
- rr) «sistema operativo»: il software che, tra l'altro, gestisce l'interfaccia con l'hardware periferico, programma le operazioni, assegna la memoria e presenta all'utente un'interfaccia di default quando non vi sono applicazioni in esecuzione, compresa un'interfaccia grafica utente, indipendentemente dal fatto che tale software costituisca una parte integrante dell'hardware informatico generico per consumatori o sia un software a sé stante destinato a essere utilizzato per mezzo di un hardware informatico generico per consumatori; ma tale definizione esclude il *boot loader*, il *basic input-output system* o altri firmware necessari nella fase di avvio o al momento dell'installazione del sistema operativo;
- ss) «sistema hardware informatico generico per consumatori»: la combinazione di hardware che forma un computer completo, caratterizzato dalla multifunzionalità e dalla capacità di eseguire, con il software adeguato, le operazioni informatiche più comuni richieste dai consumatori e destinato ad essere utilizzato dai consumatori; compresi personal computer, in particolare i computer da tavolo (desktop), i notebook, gli *smartphone* e i *tablet*;
- tt) «capacità informatica interattiva»: funzionalità che sostiene l'interazione uomo-dispositivo consentendo il trattamento e la trasmissione di dati, voce o video o una qualsiasi combinazione dei predetti;
- uu) «libro elettronico (*e-book*) e software dedicati»: il servizio consistente nella fornitura di file digitali che trasmettono la versione elettronica di un libro così da potervi accedere e navigare e da renderne possibile la lettura e l'utilizzo, nonché il software, ivi inclusi i servizi per dispositivi mobili comprese le applicazioni mobili, destinato a consentire le operazioni di accesso, navigazione, lettura e utilizzo di tali file digitali, ed esclude i software di cui alla definizione;
- vv) «lettore di libro elettronico (*e-reader*)»: apparecchiatura dedicata, comprendente sia hardware che software, utilizzata ai fini dell'accesso ai file di libri elettronici, della navigazione al loro interno, della loro lettura e del loro utilizzo;
- zz) «biglietti elettronici»: un sistema in cui un titolo di trasporto, sotto forma di biglietti singoli o multipli, abbonamenti o credito di viaggio, è archiviato in forma elettronica in una tessera di trasporto fisica o in un altro dispositivo anziché essere stampato su un biglietto cartaceo;
- aaa) «servizi di biglietteria elettronica»: un sistema in cui i biglietti di trasporto dei passeggeri sono acquistati, incluso online, utilizzando un dispositivo dotato di capacità informatica interattiva e forniti all'acquirente in forma elettronica, che consentano la loro stampa su carta o di essere visualizzati, al momento del viaggio, utilizzando un dispositivo mobile dotato di capacità informatica interattiva.



ART. 3
(Requisiti di accessibilità)

1. I prodotti di cui all'articolo 1, comma 2, devono essere conformi ai requisiti di accessibilità di cui alle sezioni I e, salvo i terminali *self-service*, II dell'allegato I.
2. I servizi di cui all'articolo 1, comma 3, devono essere conformi ai requisiti di accessibilità di cui alle sezioni III e IV dell'allegato I, a eccezione dei servizi di trasporto urbani, extraurbani e regionali, che devono essere conformi esclusivamente ai requisiti di accessibilità di cui alla sezione IV del medesimo allegato I.
3. Le microimprese che forniscono servizi sono esentate dall'osservanza dei requisiti di accessibilità di cui al comma 2.
4. Il Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e l'Autorità politica delegata per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale definiscono apposite linee guida per facilitare l'applicazione delle misure nazionali in materia di accessibilità dei prodotti e dei servizi da parte delle microimprese, previa consultazione delle stesse.
5. La raccolta delle comunicazioni di emergenza di cui all'articolo 1, comma 4, deve essere conforme agli specifici requisiti di accessibilità previsti dalla sezione V dell'allegato I.

ART. 4
(Requisiti supplementari per i servizi di trasporto)

1. I servizi conformi ai requisiti sulla fornitura di informazioni accessibili e sulle informazioni sull'accessibilità previsti dai regolamenti (CE) n. 261/2004, n. 1107/2006, n. 1371/2007, n. 1177/2010 e n. 181/2011, nonché dagli atti adottati sulla base del decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 57, si considerano conformi ai corrispondenti requisiti di accessibilità previsti dal presente decreto, salvo che esso preveda requisiti ulteriori. In tal caso i servizi si considerano conformi se soddisfano anche tali ultimi requisiti.

ART. 5
(Libera circolazione)

1. La messa a disposizione sul mercato nazionale dei prodotti o la fornitura sul territorio nazionale dei servizi conformi alle disposizioni del presente decreto non può essere impedita per motivi relativi ai requisiti di accessibilità.

ART. 6
(Obblighi del fabbricante)

1. Il fabbricante dei prodotti di cui all'articolo 1, comma 2, certifica che i prodotti immessi sul mercato sono stati progettati e fabbricati conformemente ai requisiti di cui all'articolo 3.
2. Il fabbricante prepara la documentazione tecnica in conformità all'allegato III ed esegue o fa eseguire la procedura di valutazione della conformità di cui al medesimo allegato, e, se positiva, redige la dichiarazione UE di conformità e appone la marcatura CE.
3. Il fabbricante conserva la documentazione tecnica e la dichiarazione UE di conformità per un periodo di cinque anni dalla data di immissione sul mercato del prodotto.
4. Il fabbricante garantisce che sono predisposte le procedure necessarie affinché la produzione in serie sia mantenuta conforme a quanto previsto dalle disposizioni di cui all'articolo 3, tenendo conto



delle variazioni della progettazione, delle caratteristiche del prodotto, nonché delle modifiche delle norme armonizzate o delle specifiche tecniche in riferimento alle quali è dichiarata la conformità del prodotto.

5. Il fabbricante garantisce che sui prodotti sia apposto un numero di tipo, di lotto, di serie o altro elemento idoneo a consentirne l'identificazione, ovvero, qualora le dimensioni o la natura del prodotto non lo consentano, che le informazioni prescritte siano fornite sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento del prodotto.

6. Il fabbricante indica sul prodotto il proprio nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio d'impresa e l'indirizzo al quale può essere contattato, ovvero, ove ciò non sia possibile, sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento del prodotto. L'indirizzo indica un'unica sede presso la quale il fabbricante può essere contattato. I dati di recapito sono redatti in lingua italiana ovvero in inglese.

7. Il fabbricante garantisce che il prodotto sia accompagnato da istruzioni e informazioni sulla sicurezza in lingua italiana ovvero in inglese. Tali istruzioni e informazioni, nonché l'eventuale etichettatura di cui al presente articolo, devono essere chiare, comprensibili e intelligibili.

8. Qualora il fabbricante accerti, ovvero abbia motivo di ritenere che il prodotto non è conforme ai requisiti di accessibilità di cui all'articolo 3, adotta immediatamente le misure necessarie ad adeguarlo ai suddetti requisiti, ovvero, ove ciò non sia possibile, a ritirarlo dal mercato. Esso informa immediatamente il Ministero dello sviluppo economico e le autorità nazionali competenti negli stati membri in cui ha messo a disposizione il prodotto indicando in particolare i dettagli relativi alla non conformità e a eventuali misure correttive adottate. In tali casi, il fabbricante tiene un registro dei prodotti che non sono conformi ai requisiti di accessibilità applicabili e dei relativi reclami.

9. Il fabbricante fornisce, su richiesta, al Ministero dello sviluppo economico ovvero alle autorità nazionali competenti degli Stati membri in cui ha messo a disposizione il prodotto, le informazioni e la documentazione necessaria per dimostrarne la conformità nella lingua italiana ovvero in inglese. Il fabbricante ha l'obbligo di cooperare, su richiesta, all'attuazione delle iniziative assunte dalle autorità nazionali competenti degli Stati membri per rendere i prodotti conformi ai requisiti.

ART. 7

(Rappresentante autorizzato)

1. Il fabbricante può nominare, mediante mandato scritto, un rappresentante autorizzato a eseguire i compiti specificati nel mandato stesso. Il mandato consente al rappresentante autorizzato di eseguire almeno i compiti seguenti:

a) conservare la dichiarazione UE di conformità e la documentazione tecnica per un periodo di cinque anni da quanto è stato conferito il mandato, per consentire eventuali controlli da parte del Ministero dello sviluppo economico e delle autorità di vigilanza dei mercati degli Stati membri;

b) fornire al Ministero dello sviluppo economico e alle autorità di vigilanza dei mercati degli Stati membri, su richiesta motivata, le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità del prodotto alle disposizioni di cui all'articolo 3;

c) cooperare con il Ministero dello sviluppo economico e le autorità di vigilanza dei mercati degli Stati membri, su loro richiesta, all'attuazione delle iniziative intraprese per rendere conformi ai requisiti di accessibilità applicabili i prodotti che rientrano nel loro mandato.

2. L'ottemperanza agli obblighi previsti dall'articolo 6 e l'elaborazione della documentazione tecnica di cui al medesimo articolo non possono rientrare nel mandato del rappresentante autorizzato.



ART. 8

(Obblighi dell'importatore)

1. L'importatore immette sul mercato solo prodotti conformi alle prescrizioni di cui all'articolo 3.
2. Prima di immettere un prodotto sul mercato, l'importatore verifica che il fabbricante abbia eseguito la procedura di valutazione della conformità stabilita all'allegato III. Esso assicura che il fabbricante abbia redatto la documentazione tecnica prescritta dall'allegato II, che il prodotto rechi marcatura CE e sia accompagnato dall'ulteriore documentazione prescritta dal presente decreto e che il fabbricante abbia rispettato i requisiti di cui all'articolo 6.
3. L'importatore, se ritiene che un prodotto non sia conforme ai requisiti di accessibilità di cui all'articolo 3, ne informa il fabbricante e l'autorità di vigilanza competente e non immette il prodotto sul mercato finché esso non sia stato reso conforme.
4. L'importatore indica sul prodotto il proprio nome, la denominazione commerciale registrata o il loro marchio d'impresa e l'indirizzo al quale può essere contattato oppure, ove ciò non sia possibile, sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento del prodotto. I dati di recapito sono redatti in lingua italiana e in lingua inglese per gli utilizzatori finali e le autorità di vigilanza competenti.
5. L'importatore garantisce che il prodotto sia accompagnato da istruzioni e informazioni sulla sicurezza in lingua italiana.
6. L'importatore garantisce che, fino a quando prodotto è sotto la propria responsabilità, le condizioni di stoccaggio o di trasporto non ne pregiudichino la conformità ai requisiti di accessibilità applicabili.
7. L'importatore tiene una copia della dichiarazione UE di conformità a disposizione dell'autorità di vigilanza competente per un periodo di cinque anni dalla data di immissione del prodotto sul mercato e provvede affinché, su richiesta, la documentazione tecnica sia messa a disposizione di tale autorità. L'importatore che accerti, ovvero abbia motivo di ritenere, che un prodotto che ha immesso sul mercato non è conforme ai requisiti di accessibilità, adotta immediatamente le misure correttive necessarie per rendere conforme tale prodotto o per ritirarlo. Inoltre, qualora il prodotto non sia conforme ai requisiti di accessibilità applicabili, l'importatore informa immediatamente le autorità nazionali competenti degli Stati membri in cui ha messo a disposizione il prodotto indicando in particolare i dettagli relativi alla non conformità e a eventuali misure correttive adottate. In tali casi, l'importatore tiene un registro dei prodotti che non sono conformi ai requisiti di accessibilità applicabili e dei relativi reclami.
8. L'importatore ha l'obbligo di fornire, su richiesta, al Ministero dello sviluppo economico ovvero alle autorità nazionali competenti degli Stati membri, le informazioni e la documentazione necessaria per dimostrare la conformità del prodotto, nella lingua italiana ovvero in inglese. L'importatore ha l'obbligo di cooperare, su richiesta, all'attuazione delle iniziative assunte dal Ministero ovvero dalle autorità nazionali competenti degli Stati membri per eliminare la non conformità ai requisiti di accessibilità applicabili ai prodotti che ha immesso sul mercato.



ART. 9
(Obblighi del distributore)

1. Prima di immettere un prodotto a disposizione sul mercato, il distributore verifica che esso rechi la marcatura CE, che sia accompagnato dai documenti prescritti e da istruzioni e informazioni sulla sicurezza in lingua italiana ovvero in lingua inglese e che il fabbricante e l'importatore si siano conformati ai requisiti di cui, rispettivamente, agli articoli 6 e 8.
2. Il distributore che accerta, o ha motivo di ritenere, che un prodotto non è conforme ai requisiti di accessibilità applicabili, non immette il prodotto sul mercato finché esso non sia stato reso conforme e ne informa il fabbricante o l'importatore e il Ministero dello sviluppo economico.
3. Il distributore garantisce che, fino a quando un prodotto è sotto la propria responsabilità, le condizioni di stoccaggio o di trasporto non ne pregiudichino la conformità ai requisiti di accessibilità applicabili.
4. Il distributore che accerta, o ha motivo di ritenere che un prodotto che ha reso disponibile sul mercato non è conforme ai requisiti di accessibilità applicabili ai sensi del presente decreto, si assicura che siano adottate le misure correttive necessarie per rendere conforme tale prodotto o, se del caso, per ritirarlo dal mercato. Inoltre, qualora il prodotto non sia conforme ai requisiti di accessibilità applicabili, il distributore ne informa immediatamente il Ministero dello sviluppo economico e le autorità nazionali competenti degli Stati membri in cui ha messo a disposizione il prodotto, specificando i requisiti rispetto ai quali il prodotto non è conforme e le eventuali misure correttive adottate.
5. Il distributore, su richiesta motivata del Ministero dello sviluppo economico ovvero delle autorità nazionali competenti degli Stati membri in cui ha messo a disposizione il prodotto, fornisce le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrarne la conformità e collabora, su loro richiesta, all'attuazione delle iniziative assunte dal Ministero dello sviluppo economico ovvero dalle autorità nazionali competenti degli Stati membri per eliminare la non conformità ai requisiti di accessibilità applicabili ai prodotti che ha immesso sul mercato.

ART. 10
(Obblighi dei fabbricanti che si applicano agli importatori e ai distributori)

1. L'importatore o il distributore che immette un prodotto sul mercato con il proprio nome o marchio d'impresa oppure modifica un prodotto già immesso sul mercato in modo tale da incidere sulla conformità ai requisiti di accessibilità di cui all'articolo 3 è considerato fabbricante ai fini del presente decreto ed è soggetto agli obblighi del fabbricante di cui all'articolo 6.

ART. 11
(Identificazione degli operatori economici)

1. Gli operatori economici di cui agli articoli da 6, 7, 8 e 9 indicano alle autorità di vigilanza che ne facciano richiesta ogni operatore economico che abbia fornito loro un determinato prodotto ovvero l'operatore economico cui essi stessi abbiano fornito un determinato prodotto.
2. Gli operatori economici di cui agli articoli da 6 a 9 sono tenuti a conservare e rendere disponibili le informazioni di cui al comma 1 per un periodo di cinque anni dal momento in cui sia stato loro fornito il prodotto e per un periodo di cinque anni dal momento in cui essi abbiano fornito il prodotto.



ART. 12
(Obblighi del fornitore di servizi)

1. Il fornitore di servizi progetta e fornisce i servizi in conformità ai requisiti di accessibilità di cui all'articolo 3.
2. Il fornitore di servizi predispone le informazioni necessarie in conformità dell'allegato IV indicando le modalità con le quali sono soddisfatti requisiti di accessibilità. Le informazioni sono messe a disposizione del pubblico in forma scritta e orale, anche in modo da essere accessibili a persone con disabilità. Il fornitore di servizi conserva dette informazioni finché il servizio è operativo.
3. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 25 il fornitore di servizi predispone le misure necessarie a garantire la costante conformità della prestazione ai requisiti di accessibilità tenendo conto delle variazioni delle caratteristiche della fornitura del servizio, dei requisiti di accessibilità applicabili e delle norme armonizzate o delle specifiche tecniche in riferimento alle quali il servizio è dichiarato conforme ai requisiti di accessibilità.
4. In caso di non conformità, il fornitore di servizi adotta le misure correttive necessarie per rendere il servizio conforme ai requisiti di accessibilità di cui all'articolo 3. Qualora il servizio non sia conforme ai requisiti di accessibilità, il fornitore di servizi ne informa immediatamente l'Agenzia per l'Italia Digitale e le autorità nazionali competenti degli Stati membri in cui fornisce il servizio, indicando, in particolare, i requisiti rispetto ai quali il servizio non è conforme e le misure correttive adottate.
5. Il fornitore di servizi, su richiesta motivata dell'Agenzia per l'Italia Digitale e delle autorità nazionali competenti degli Stati membri in cui fornisce il servizio, comunica le informazioni necessarie per dimostrare la conformità del servizio ai requisiti di accessibilità applicabili e, ove richiesto, collabora con esse all'attuazione delle iniziative intraprese per rendere il servizio conforme ai requisiti di accessibilità.

ART. 13
(Modifica sostanziale e onere sproporzionato)

1. I requisiti di accessibilità di cui all'articolo 3 si applicano soltanto nella misura in cui la conformità:
 - a) non richieda una modifica sostanziale di un prodotto o di un servizio tale da comportare la modifica sostanziale della sua stessa natura;
 - b) non comporti l'imposizione di un onere sproporzionato agli operatori economici interessati.
2. Gli operatori economici valutano se ricorre una delle condizioni di cui al comma 1. La valutazione di cui al comma 1, lettera b), è effettuata sulla base dei criteri di cui all'allegato V.
3. Gli operatori economici documentano la valutazione di cui al comma 2 e ne conservano i risultati per un periodo non inferiore a cinque anni, a decorrere dall'ultima messa a disposizione di un prodotto sul mercato ovvero dall'ultima fornitura di un servizio. Su richiesta del Ministero dello sviluppo economico o delle autorità competenti degli Stati membri in cui il prodotto è stato messo a disposizione del mercato ovvero è fornito il servizio, gli operatori economici forniscono copia della valutazione di cui al comma 2.
4. In deroga al comma 3, le microimprese che trattano prodotti sono esenti dal requisito di documentare la valutazione. Se tuttavia il Ministero dello sviluppo economico lo richiede, le microimprese che trattano prodotti e che hanno scelto di invocare il comma 1 forniscono gli elementi di fatto relativi alla valutazione di cui al comma 2.
5. Il fornitore di servizi che invoca il comma 1, lettera b), rinnova la valutazione di cui al comma 2:
 - a) quando il servizio offerto è modificato;



- b) su richiesta delle autorità responsabili del controllo della conformità dei servizi;
 - c) in ogni caso, almeno ogni cinque anni dall'ultima valutazione.
6. Agli operatori economici che ricevono finanziamenti pubblici o privati, al fine di migliorare l'accessibilità, non si applica il comma 1, lettera b).
7. Qualora gli operatori economici, fatta eccezione per le microimprese, invochino il comma 1 per uno specifico prodotto o servizio, ne informano le autorità di vigilanza del mercato o le autorità responsabili della conformità dei servizi competenti dello Stato membro in cui il prodotto specifico è immesso sul mercato o è fornito il servizio specifico.

ART. 14

(Presunzione di conformità)

1. I prodotti e i servizi che sono conformi alle norme armonizzate o a parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella gazzetta ufficiale dell'Unione Europea, sono considerati conformi ai requisiti di accessibilità del presente decreto contemplati da tali norme o parti di esse.
2. I prodotti e i servizi conformi alle specifiche tecniche o a parti di esse sono considerati conformi ai requisiti di accessibilità del presente decreto nella misura in cui dette specifiche tecniche o parti di esse contemplano tali requisiti.

ART. 15

(Dichiarazione UE di conformità dei prodotti)

1. La dichiarazione UE di conformità rilasciata dal fabbricante attesta la conformità ai requisiti di accessibilità di cui all'articolo 3. Nei casi di cui all'articolo 13 la dichiarazione UE di conformità attesta quali requisiti di accessibilità non sono applicabili.
2. La dichiarazione UE di conformità è redatta anche in lingua italiana secondo lo schema previsto dall'allegato III della decisione n. 768/2008/CE e contiene gli elementi specificati all'allegato III del presente decreto ed è aggiornata nel caso di modifiche alla progettazione o alle caratteristiche del prodotto ovvero nel caso di modifiche delle norme armonizzate o delle specifiche tecniche di riferimento. I requisiti concernenti la documentazione tecnica evitano l'imposizione di un onere indebito per le microimprese e le piccole e medie imprese.
3. Se al prodotto si applicano più atti dell'Unione che prescrivono una dichiarazione UE di conformità, viene compilata un'unica dichiarazione UE di conformità in rapporto a tali atti dell'Unione. La dichiarazione contiene gli estremi degli atti interessati, compresi i riferimenti della loro pubblicazione.
4. Con la dichiarazione UE di conformità il fabbricante si assume la responsabilità della conformità del prodotto ai requisiti del presente decreto.

ART.16

(Marcatura CE dei prodotti)

1. La marcatura CE è soggetta ai principi generali di cui all'articolo 30 del regolamento (CE) n. 765/2008 ed è apposta sul prodotto o sulla sua targhetta segnaletica in modo visibile, leggibile e indelebile, prima che il prodotto sia immesso sul mercato. Qualora ciò sia impossibile o difficilmente realizzabile a causa della natura del prodotto, il marchio è apposto sull'imballaggio e sui documenti di accompagnamento.



ART. 17

(Vigilanza del mercato dei prodotti)

1. Ai prodotti si applicano gli articoli 15, paragrafo 3, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, paragrafi 2 e 3, del Regolamento (CE) n. 765/2008.
2. Il Ministero dello sviluppo economico, in qualità di Autorità di vigilanza del mercato dei prodotti di cui al presente decreto, nell'effettuare la sorveglianza del mercato dei prodotti nei casi di cui all'articolo 13, comma 1:
 - a) verifica se la valutazione di cui all'articolo 13 è stata effettuata dall'operatore economico;
 - b) riesamina la valutazione e i relativi risultati, compreso l'uso corretto dei criteri di cui all'allegato V;
 - c) controlla la conformità ai requisiti di accessibilità applicabili.
3. Le informazioni detenute dal Ministero dello sviluppo economico in merito alla conformità degli operatori economici ai requisiti di accessibilità applicabili e in merito alla valutazione di cui all'articolo 13 sono messe a disposizione dei consumatori su loro richiesta e in formato accessibile fatto salvo quanto disposto dall'articolo 19, paragrafo 5 del Regolamento CE 765/2008, relativamente al dovere di riservatezza per la tutela dei segreti commerciali e dei dati personali.

ART. 18

(Prodotti non conformi ai requisiti di accessibilità)

1. Qualora il Ministero dello sviluppo economico sia in possesso di sufficienti elementi per ritenere che un prodotto non sia conforme ai requisiti di accessibilità applicabili, valuta il prodotto rispetto a ciascuno dei requisiti applicabili in base al presente decreto. Gli operatori economici interessati cooperano a tal fine con il Ministero dello sviluppo economico. Se il Ministero dello sviluppo economico accerta che il prodotto non rispetta i requisiti di cui al presente decreto, richiede all'operatore economico di adottare le misure correttive per renderlo conforme entro un termine ragionevole e proporzionato alla natura della non conformità, da esso stabilito. Qualora l'operatore economico interessato non abbia adottato misure correttive adeguate entro il termine indicato, il Ministero indica all'operatore un termine supplementare ragionevole per procedere al ritiro del prodotto dal mercato.
2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le procedure per l'attuazione del presente articolo, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 21 del regolamento (CE) n. 765/2008.
3. Qualora ritenga che la non conformità non sia limitata al territorio nazionale, il Ministero dello sviluppo economico informa la Commissione e gli altri Stati membri dei risultati della valutazione e delle misure imposte all'operatore economico.
4. L'operatore economico garantisce che siano adottate le opportune misure correttive nei confronti dei prodotti non conformi che ha messo a disposizione sul mercato dell'Unione.
5. Qualora l'operatore economico interessato non adotti le misure correttive adeguate entro il termine di cui al comma 1, ultimo periodo, il Ministero dello sviluppo economico adotta tutte le opportune misure provvisorie per vietare o limitare la messa a disposizione del prodotto sul mercato nazionale o per ritirarlo. Esso informa, senza ritardo, la Commissione e gli altri Stati membri di tali misure.
6. Le informazioni di cui al comma 5 includono tutti gli elementi disponibili, in particolare i dati necessari all'identificazione del prodotto non conforme, la sua origine, la natura della presunta non conformità e i requisiti di accessibilità ai quali il prodotto non è conforme, la natura e la durata delle



misure nazionali adottate, nonché gli argomenti espressi dall'operatore economico interessato. In particolare, il Ministero dello sviluppo economico indica se la non conformità sia dovuta:

- a) alla mancata rispondenza del prodotto ai requisiti di accessibilità applicabili;
- b) alle carenze del prodotto con riferimento al rispetto delle norme armonizzate o delle specifiche tecniche di cui all'articolo 14 che conferiscono la presunzione di conformità.

7. Qualora, decorsi novanta giorni dal ricevimento delle informazioni di cui al comma 5, secondo periodo, non vengano sollevate obiezioni né dalla Commissione né da altro Stato membro contro la misura provvisoria adottata dal Ministero dello sviluppo economico, tale misura è da ritenersi giustificata. Il Ministero dello sviluppo economico provvede affinché siano adottate senza ritardo le opportune misure restrittive, quali il ritiro del prodotto dal mercato.

8. Al fine di supportare le funzioni attribuite al Ministero per lo sviluppo economico mediante l'implementazione, la gestione e la manutenzione di un sistema informativo è autorizzata la spesa di euro 500.000 per ciascuno degli anni 2023 e 2024.

ART. 19

(Procedura di salvaguardia dell'Unione per prodotti non conformi ai requisiti di accessibilità)

1. Se, all'esito della procedura di salvaguardia dell'Unione cui all'articolo 20, paragrafi 3 e 4, della direttiva (UE) 882/2019, la misura di cui all'articolo 18, comma 5, è ritenuta ingiustificata, il Ministero dello sviluppo economico provvede alla sua revoca. Se la misura adottata da un altro Stato membro, all'esito della procedura di cui al primo periodo, è ritenuta giustificata, l'autorità di vigilanza dello Stato membro adotta le misure necessarie a garantire che il prodotto non conforme sia ritirato dal mercato e ne informa la Commissione europea.

ART. 20

(Non conformità formale)

1. Fatto salvo l'articolo 18, il Ministero dello sviluppo economico fissa un termine entro il quale l'operatore economico interessato pone fine alla non conformità contestata, ove accerti che:

- a) la marcatura CE è stata apposta in violazione dell'articolo 30 del regolamento (CE) n. 765/2008 o dell'articolo 14 del presente decreto;
- b) il marchio CE non è stato apposto;
- c) la dichiarazione UE di conformità non è stata compilata;
- d) la dichiarazione UE di conformità non è stata compilata correttamente;
- e) la documentazione tecnica non è disponibile o è incompleta;
- f) le informazioni di cui all'articolo 6, comma 6, o all'articolo 8, comma 4, sono assenti, false o incomplete;
- g) qualsiasi altro requisito amministrativo di cui all'articolo 6 o all'articolo 8 non è rispettato.

2. Se alla scadenza del termine di cui al comma 1 la non conformità permane, l'autorità di vigilanza adotta tutte le misure opportune per limitare o proibire la messa a disposizione sul mercato del prodotto o garantisce che sia ritirato dal mercato.



CAPO IX
Conformità dei servizi

ART. 21
(*Conformità dei servizi*)

1. L'Agenzia per l'Italia Digitale, in qualità di Autorità di vigilanza sui servizi, qualora sia in possesso di sufficienti elementi per ritenere che un servizio non sia conforme ai requisiti di accessibilità applicabili, ne valuta la conformità rispetto a ciascuno dei requisiti applicabili in base al presente decreto. Se accerta che un servizio di cui all'articolo 1, comma 3, lettere a) b) e c), numeri 1), 2), 3) e 4), d), e) e f) non rispetta i requisiti di accessibilità di cui al presente decreto l'Agenzia richiede al fornitore di servizi di adottare le misure correttive per rendere il servizio conforme entro un termine ragionevole e proporzionato alla natura della non conformità, da essa stabilito. Se il fornitore di servizi interessato non adotta le misure correttive richieste entro il termine indicato, l'Agenzia indica al fornitore di servizi un termine ragionevole per procedere all'oscuramento dello specifico servizio on line inaccessibile o al ritiro dell'applicazione mobile dallo *store*, ovvero adotta le necessarie misure inibitorie dell'utilizzo del servizio.
2. L'Agenzia per l'Italia Digitale, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, acquisito il parere di Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per i servizi di cui all'articolo 1, comma 3, lettere a) e b), adotta apposite Linee guida per assicurare l'attuazione del presente articolo.
3. L'Agenzia per l'Italia Digitale:
 - a) esamina i reclami dell'utente;
 - b) verifica la conformità dei servizi ai requisiti del presente decreto, compresa la valutazione di cui all'articolo 13 alla quale si applica altresì il comma 2;
 - c) verifica che il fornitore di servizi abbia adottato le necessarie misure correttive;
 - d) procede all'accertamento degli illeciti di cui all'articolo 24 in relazione ai servizi.
4. Il fornitore di servizi adotta le opportune misure correttive per adeguare i servizi non conformi.
5. L'Agenzia informa il pubblico delle modalità attraverso le quali possono essere presentati i reclami, nonché delle attività e delle decisioni conseguenti, avendo cura di fornire tali informazioni in formati accessibili.
6. Le funzioni di vigilanza sul rispetto dei requisiti di accessibilità dei terminali *self-service* di cui all'articolo 1, comma 3, lettera c), numero 5), utilizzati per i servizi di trasporto, spettano ai soggetti pubblici che hanno affidato ovvero autorizzato l'erogazione al pubblico del servizio di trasporto. Per la verifica di conformità, il controllo sull'attuazione delle misure correttive ed i reclami si applicano le procedure previste dalle relative discipline di settore.
7. La Presidenza del Consiglio dei ministri Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità pubblica sul proprio sito istituzionale le informazioni relative alla identificazione delle autorità di vigilanza, i relativi ambiti di competenza e le decisioni adottate dalle stesse in ordine all'attività svolta al fine assicurare il rispetto delle disposizioni previste dal presente decreto e ogni altra informazione utile.
8. Al fine di supportare le funzioni attribuite all'Agenzia per l'Italia digitale mediante l'implementazione, la gestione e la manutenzione di un sistema informativo è autorizzata la spesa di euro 500.000 annui a decorrere dall'anno 2023.



CAPO X
Requisiti di accessibilità in altri atti dell'unione

ART. 22
(Accessibilità nel quadro di altri atti dell'Unione)

1. Per i prodotti e i servizi di cui all'articolo 1 del presente decreto, i requisiti di accessibilità di cui all'allegato I costituiscono i requisiti di accessibilità obbligatori ai sensi degli articoli 68 e 170 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 2016.
2. Un prodotto o servizio le cui caratteristiche, i cui elementi o le cui funzioni sono conformi ai requisiti di accessibilità di cui alla sezione VI dell'allegato I è considerato conforme ai pertinenti obblighi stabiliti in atti dell'Unione, per quanto concerne l'accessibilità, per le caratteristiche, elementi o funzioni, disciplinati dal presente decreto salvo altrimenti disposto.

ART. 23
(Norme armonizzate e specifiche tecniche per altri atti dell'Unione)

1. La conformità alle norme armonizzate e alle specifiche tecniche, o a parti di esse, adottate ai sensi dell'articolo 14, crea una presunzione di conformità all'articolo 22, nella misura in cui tali norme e specifiche tecniche, o parti di esse, soddisfano i requisiti di accessibilità del presente decreto.

ART. 24
(Sanzioni)

1. Salvo che il fatto costituisca reato e fuori dai casi di esenzione di cui agli articoli 3, comma 3, e 13, comma 1, l'operatore economico che contravviene alle disposizioni di cui agli articoli 3, 6, commi da 1 a 8, 8 commi da 1 a 7, 9, commi da 1 a 4, 10 e 12, commi da 1 a 4, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 40.000 euro, tenendo conto dell'entità della non conformità, del numero delle unità di prodotti o di servizi non conformi nonché del numero degli utenti coinvolti. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1-bis, della legge 9 gennaio 2004, n. 4, resta applicabile, in ogni caso, la sanzione di cui all'articolo 9, comma 1-bis della medesima legge.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore economico che non ottempera a quanto disposto dall'autorità di vigilanza ai sensi dell'articolo 18, comma 4, e dell'articolo 21, comma 4, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 30.000 euro.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore economico che non assicura la dovuta collaborazione ai fini dello svolgimento delle attività di cui agli articoli 6, comma 9, 7, comma 1, 8, comma 8, 9, comma 5, 11, 12, comma 5, e 13, comma 3, ultimo periodo, e comma 4, ultimo periodo, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 30.000 euro salvo rifiuto motivato se le informazioni richieste possono far emergere la propria responsabilità per un illecito passibile di sanzioni amministrative di carattere punitivo o per un reato.
4. Il presente articolo non si applica ai fatti commessi nell'ambito delle procedure di aggiudicazione degli appalti disciplinate dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.



ART. 25
(Norme transitorie e finali)

1. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto a decorrere dal 28 giugno 2025. Fino al 28 giugno 2030 i fornitori di servizi possono continuare a prestare i loro servizi utilizzando prodotti che utilizzavano in modo legittimo prima di tale data per fornire servizi analoghi. I contratti di servizi conclusi prima del 28 giugno 2025 possono essere mantenuti invariati fino alla loro scadenza, ma per non più di cinque anni da tale data.
2. I terminali *self-service* utilizzati in modo legittimo dai fornitori di servizi per la fornitura di servizi prima del 28 giugno 2025 possano continuare a essere utilizzati per la fornitura di servizi analoghi fino alla fine della loro vita economica utile, ma per non più di venti anni dalla loro messa in funzione.
3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, ultimo periodo, dell'articolo 24, a decorrere dal 28 giugno 2025, ai soggetti che erogano i servizi disciplinati dal presente decreto non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 3-*bis*, comma 3, 3-*ter*, 3-*quater* e 3-*quinqies* della legge 9 gennaio 2004, n.4.

ART. 26
(Assunzioni Ministero dello sviluppo economico e Agenzia per l'Italia digitale)

1. Per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza, composizione delle controversie e gestione dei reclami, l'Agenzia per l'Italia digitale, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e nei limiti della dotazione organica vigente è autorizzata a bandire procedure concorsuali e ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato n. 15 unità di personale non dirigenziale da inquadrare nella posizione economica iniziale dell'Area terza.
2. Per lo svolgimento delle medesime attività il Ministero dello sviluppo economico, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e nei limiti della dotazione organica vigente è autorizzato a bandire procedure concorsuali e ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato n. 50 unità di personale non dirigenziale da inquadrare nella posizione economica iniziale dell'Area terza.
3. Per lo svolgimento delle procedure concorsuali le predette amministrazioni si avvalgono della Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM), ai sensi dell'art. 35, comma 5, del d.lgs. n. 165/2001. Per l'attuazione dei commi 1 e 2 è autorizzata la spesa di euro 2.988.278 a decorrere dall'anno 2025.

ART. 27
(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 18, 21 e 26 pari ad euro 1.000.000 per l'anno 2023, ad euro 1.000.000 per l'anno 2024 e ad euro 3.488.278 a decorrere dall'anno 2025 si provvede mediante riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234.
2. Dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto, ad esclusione degli articoli 18, 21 e 26, non devono derivare nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni pubbliche interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.



ALLEGATO I

REQUISITI DI ACCESSIBILITÀ PER PRODOTTI E SERVIZI

Sezione I

Requisiti generali di accessibilità relativi ai prodotti disciplinati dal presente decreto ai sensi dell'articolo 1, comma 2.

I prodotti devono essere progettati e prodotti in modo da ottimizzarne l'uso prevedibile da parte di persone con disabilità e devono essere accompagnati, se possibile mediante indicazione al loro interno o su di essi, da informazioni accessibili sul loro funzionamento e sulle loro caratteristiche di accessibilità.

1. Requisiti relativi alla fornitura di informazioni:

a) le informazioni sull'uso del prodotto riportate sul prodotto stesso (etichettatura, istruzioni e avvertenze) devono essere:

i) rese disponibili attraverso più di un canale sensoriale;

ii) presentate in modo comprensibile;

iii) presentate agli utenti in modalità percepibili;

iv) presentate in caratteri di dimensioni e forme idonee, tenendo conto delle condizioni d'uso prevedibili e usando un contrasto sufficiente nonché una spaziatura regolabile tra lettere, righe e paragrafi;

b) le istruzioni per l'uso del prodotto, qualora non riportate sul prodotto stesso, ma rese disponibili durante l'uso del prodotto o mediante altri mezzi come un sito web, comprese le funzioni di accessibilità del prodotto, le modalità per la loro attivazione e la loro interoperabilità con le soluzioni assistive, devono essere disponibili pubblicamente quando il prodotto è immesso sul mercato e devono:

i) essere rese disponibili attraverso più di un canale sensoriale;

ii) essere presentate in modo comprensibile;

iii) essere presentate agli utenti in modalità percepibili;

iv) essere presentate in caratteri di dimensioni e forme idonee, tenendo conto delle condizioni d'uso prevedibili e usando un contrasto sufficiente nonché una spaziatura regolabile tra lettere, righe e paragrafi;

v) essere rese disponibili, con riferimento al contenuto, in formati testuali utilizzabili per la produzione di formati assistivi alternativi fruibili in modi diversi e attraverso più di un canale sensoriale;

vi) essere accompagnate da una presentazione alternativa di eventuale contenuto non testuale;

vii) includere una descrizione dell'interfaccia utente del prodotto (gestione, comando e feedback, input e output), che è fornita conformemente al punto 2; per ognuno dei punti di cui al punto 2 la descrizione deve indicare se il prodotto presenta tali caratteristiche;

viii) includere una descrizione della funzionalità del prodotto, messa a disposizione con funzioni volte a rispondere alle esigenze delle persone con disabilità conformemente al punto 2; per



ognuno dei punti di cui al punto 2 la descrizione deve indicare se il prodotto presenta tali caratteristiche;

ix) includere una descrizione di come il software e l'hardware del prodotto si interfacciano con i dispositivi assistivi; la descrizione deve includere un elenco dei dispositivi assistivi che sono stati testati unitamente al prodotto.

2. Progettazione interfaccia utente e funzionalità:

il prodotto, compresa la sua interfaccia utente, presenta caratteristiche, elementi e funzioni che consentono alle persone con disabilità l'accesso, la percezione, l'utilizzo, la comprensione e il comando del prodotto facendo in modo che:

a) qualora consenta la comunicazione, compresi la comunicazione interpersonale, l'utilizzo, l'informazione, il comando e l'orientamento, il prodotto utilizzi più di un canale sensoriale, anche offrendo alternative ai canali visivo, uditivo, vocale e tattile;

b) qualora utilizzi il canale vocale, il prodotto renda disponibili alternative alla parola e all'intervento vocale per la comunicazione, l'utilizzo, il comando e l'orientamento;

c) qualora utilizzi elementi visivi, il prodotto renda disponibili ingrandimento, luminosità e contrasto flessibili per la comunicazione, l'informazione e l'utilizzo, oltre a garantire l'interoperabilità con programmi e dispositivi assistivi per navigare nell'interfaccia;

d) qualora utilizzi colori per trasmettere informazioni, indicare un'azione, richiedere una risposta o individuare elementi, il prodotto renda disponibile un'alternativa ai colori;

e) qualora utilizzi segnali acustici per trasmettere informazioni, indicare un'azione, richiedere una risposta o individuare elementi, il prodotto renda disponibile un'alternativa ai segnali acustici;

f) qualora utilizzi elementi visivi, il prodotto renda disponibili modalità flessibili per migliorare la chiarezza dell'immagine;

g) qualora utilizzi l'audio, il prodotto renda disponibili all'utente il controllo del volume e della velocità e migliori caratteristiche audio, comprese la riduzione di segnali acustici provenienti da prodotti nelle vicinanze che fanno interferenza, nonché la chiarezza del suono;

h) qualora richieda un utilizzo e un comando manuali, il prodotto renda disponibili il comando sequenziale e alternative al controllo della motricità fine, evitando i comandi simultanei per la manipolazione, e utilizzi parti riconoscibili al tatto;

i) il prodotto non presenti modalità di funzionamento che richiedono una grande estensione e molta forza;

j) il prodotto non scateni crisi di epilessia fotosensibile;

k) il prodotto tuteli la riservatezza dell'utente durante l'utilizzo delle caratteristiche di accessibilità;

l) il prodotto offra un'alternativa all'identificazione e al comando biometrici;

m) il prodotto garantisca la coerenza della funzionalità e conceda tempo sufficiente e flessibile per l'interazione;

n) il prodotto renda disponibile software e hardware che si interfaccino con i dispositivi assistivi;

o) il prodotto sia conforme ai requisiti settoriali seguenti:

i) i terminali *self-service*:

— offrono la tecnologia di sintesi vocale (text-to-speech);



- consentono l'utilizzo di cuffie auricolari personali;
- qualora il tempo di risposta sia limitato, allertano l'utente attraverso più di un canale sensoriale;
- prevedono la possibilità di prolungare il tempo assegnato;
- dispongono di un adeguato contrasto e di eventuali tasti e comandi riconoscibili a livello tattile;
- non prevedono l'attivazione di una caratteristica di accessibilità per permetterne l'accensione all'utente che ne ha bisogno;
- se il prodotto utilizza audio o segnali acustici, deve essere compatibile con dispositivi e tecnologie assistivi disponibili a livello dell'Unione, comprese le tecnologie uditive quali audioprotesi, telecoil, impianti cocleari e dispositivi assistivi per l'udito;
- ii) i lettori di libri elettronici (e-book) offrono la tecnologia di sintesi vocale (text-to-speech);
- iii) le apparecchiature terminali con capacità informatiche interattive per consumatori utilizzate per la fornitura di servizi di comunicazione elettronica:
 - consentono l'elaborazione di testo in tempo reale qualora tali prodotti dispongano della capacità testuale oltre a quella vocale e supportano un audio ad alta fedeltà;
 - consentono, quando dispongono di capacità video in aggiunta a testo e voce o in combinazione con questi ultimi, il ricorso alla conversazione globale, compresi voce sincronizzata, testo in tempo reale e video, con una risoluzione che consenta la comunicazione mediante la lingua dei segni;
 - consentono la connessione senza fili efficace a tecnologie uditive;
 - non interferiscono con i dispositivi assistivi.
- iv) le apparecchiature terminali con capacità informatiche interattive per consumatori utilizzate per accedere a servizi di media audiovisivi mettono a disposizione delle persone con disabilità gli elementi di accessibilità offerti dal fornitore di servizi di media audiovisivi per l'accesso, la selezione, il comando e la personalizzazione da parte dell'utente e per la trasmissione ai dispositivi assistivi.

3. Servizi di assistenza:

se disponibili, i servizi di assistenza (sportelli di assistenza, centri di assistenza telefonica, assistenza tecnica, servizi di ritrasmissione e servizi di formazione) forniscono informazioni circa l'accessibilità dei prodotti e la loro compatibilità con le tecnologie assistive, in modi di comunicazione accessibili.

Sezione II

Requisiti generali di accessibilità relativi ai prodotti disciplinati dal presente decreto ai sensi dell'articolo 1, comma 2.

In aggiunta ai requisiti della sezione I, l'imballaggio e le istruzioni relativi ai prodotti contemplati dalla presente sezione devono essere resi accessibili, al fine di ottimizzarne l'uso prevedibile da parte di persone con disabilità, devono essere resi accessibili. Ciò implica che:

- a) le informazioni sull'imballaggio del prodotto, comprese le informazioni ivi riportate (ad esempio apertura e chiusura, uso, smaltimento) e, se fornite, quelle relative alle caratteristiche di accessibilità del prodotto siano rese accessibili e, ove possibile, tali informazioni accessibili siano riportate sull'imballaggio;



- b) le istruzioni per l'installazione, la manutenzione, lo stoccaggio e lo smaltimento del prodotto, che non sono rese disponibili sul prodotto stesso ma tramite altri mezzi, quali un sito web, siano rese pubblicamente disponibili quando il prodotto è immesso sul mercato e rispettino i requisiti seguenti:
- i) essere disponibili attraverso più di un canale sensoriale;
 - ii) essere presentate in modo comprensibile;
 - iii) essere presentate agli utenti in modalità percepibili;
 - iv) essere presentate in caratteri di dimensioni e forme idonee, tenendo conto delle condizioni d'uso prevedibili e usando un contrasto sufficiente nonché una spaziatura regolabile tra lettere, righe e paragrafi;
 - v) avere un contenuto disponibile in formati testuali utilizzabili per la produzione di formati assistivi alternativi fruibili in modi diversi e attraverso più di un canale sensoriale,
 - vi) ove presentino elementi dal contenuto non testuale, essere accompagnate da una presentazione alternativa di tale contenuto

Sezione III

Requisiti generali di accessibilità relativi ai servizi disciplinati dal presente decreto ai sensi dell'articolo 1, comma 3.

La fornitura dei servizi, al fine di ottimizzarne l'uso prevedibile da parte di persone con disabilità, deve essere realizzata:

- a) garantendo l'accessibilità dei prodotti utilizzati per la fornitura del servizio in conformità della sezione I e, se del caso, della sezione II del presente allegato;
- b) fornendo informazioni in merito al funzionamento del servizio e, nel caso in cui siano utilizzati prodotti nella fornitura del servizio, al suo collegamento con tali prodotti nonché informazioni sulle loro caratteristiche di accessibilità e sull'interoperabilità con le strutture e i dispositivi assistivi:
 - i) rendendo le informazioni disponibili attraverso più di un canale sensoriale;
 - ii) presentando le informazioni in modo comprensibile;
 - iii) presentando le informazioni agli utenti in modalità percepibili;
 - iv) rendendo il contenuto delle informazioni disponibile in formati testuali utilizzabili per la produzione di formati assistivi alternativi fruibili in modi diversi dall'utente e attraverso più di un canale sensoriale;
 - v) presentando caratteri di dimensioni e forme idonee, tenendo conto delle condizioni d'uso prevedibili e usando un contrasto sufficiente nonché una spaziatura regolabile tra lettere, righe e paragrafi;
 - vi) integrando eventuale contenuto non testuale con una presentazione alternativa di tale contenuto; e
 - vii) rendendo disponibili le informazioni elettroniche, necessarie per la fornitura del servizio, in modo coerente e adeguato, facendo in modo che siano percepibili, utilizzabili, comprensibili e solide;
- c) rendendo i siti web, comprese le applicazioni online e i servizi per dispositivi mobili correlati - tra cui le applicazioni mobili - accessibili in modo coerente e adeguato, facendo in modo che siano percepibili, utilizzabili, comprensibili e solidi;
- d) se disponibili, tramite servizi di assistenza (sportelli di assistenza, centri di assistenza telefonica, assistenza tecnica, servizi di ritrasmissione e servizi di formazione) che forniscono informazioni circa l'accessibilità dei servizi e la loro compatibilità con le tecnologie assistive, in modi di comunicazione accessibili.



Sezione IV

Ulteriori requisiti di accessibilità relativi a servizi specifici

La fornitura dei servizi, al fine di ottimizzarne l'uso prevedibile da parte di persone con disabilità, deve essere realizzata includendo funzioni, prassi, strategie e procedure, nonché modifiche al funzionamento del servizio, mirate a rispondere alle esigenze delle persone con disabilità e a garantire l'interoperabilità con le tecnologie assistive:

a) Servizi di comunicazione elettronica, tra cui le comunicazioni di emergenza di cui all'articolo 109, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2018/1972:

- i) rendere disponibile un testo in tempo reale oltre alla comunicazione vocale;
- ii) consentire la conversazione globale qualora sia offerto il video in aggiunta alla comunicazione vocale;
- iii) fare in modo che le comunicazioni di emergenza che utilizzano voce e testo (compreso testo in tempo reale) siano sincronizzate e che, qualora sia offerto il video, siano altresì sincronizzate come conversazione globale e trasmesse dal fornitore del servizio di comunicazione elettronica allo PSAP più idoneo.

b) Servizi che forniscono accesso ai servizi di media audiovisivi:

i) fornire guide elettroniche ai programmi (electronic programme guides — EPG) che siano percepibili, utilizzabili, comprensibili e solide e offrano informazioni sulla disponibilità di accessibilità;

ii) fare in modo che gli elementi di accessibilità (servizi di accesso) dei servizi di media audiovisivi, quali i sottotitoli per non udenti e ipoudenti, l'audio-descrizione, i sottotitoli parlati e l'interpretazione in lingua dei segni, siano trasmessi interamente con una qualità adeguata a una visualizzazione precisa e sincronizzati con suono e video, consentendo nel contempo il controllo della loro visualizzazione e del loro utilizzo da parte dell'utente.

c) Servizi di trasporto passeggeri aerei, con autobus, ferroviari e per vie navigabili ad eccezione dei servizi di trasporto urbani ed extraurbani e dei servizi di trasporto regionali:

i) garantire la fornitura di informazioni sull'accessibilità dei veicoli, delle infrastrutture circostanti, e sull'ambiente costruito e sull'assistenza per le persone con disabilità.

ii) garantire la fornitura di informazioni sui sistemi di biglietteria intelligente (prenotazione elettronica, prenotazione di biglietti ecc.), informazioni di viaggio in tempo reale (orari, informazioni su perturbazioni del traffico, servizi di collegamento, connessioni con altri mezzi di trasporto ecc.) e ulteriori informazioni sui servizi (ad esempio, personale delle stazioni, ascensori guasti o servizi temporaneamente indisponibili).

d) Servizi di trasporto urbani ed extraurbani e servizi di trasporto regionali: garantire l'accessibilità dei terminali self-service utilizzati nella fornitura del servizio in conformità della sezione I del presente allegato.

e) Servizi bancari per consumatori:

i) fornire metodi di identificazione, firme elettroniche, sicurezza e servizi di pagamento che siano percepibili, utilizzabili, comprensibili e solidi;

ii) fare in modo che le informazioni siano comprensibili, con un grado di complessità limitato al livello B2 (intermedio avanzato) del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue del Consiglio d'Europa.

f) Libri elettronici (e-book):

i) garantire che il libro elettronico, qualora contenga audio in aggiunta al testo, renda disponibili testo e audio sincronizzati;



- ii) garantire che i file digitali del libro elettronico non impediscano alla tecnologia assistiva di funzionare correttamente;
- iii) garantire l'accesso al contenuto, la navigazione all'interno del contenuto e dell'impostazione grafica del file, compresa l'impostazione grafica dinamica, l'offerta di struttura, flessibilità e possibilità di scelta nella presentazione del contenuto.
- iv) consentire riproduzioni alternative del contenuto e la sua interoperabilità con una serie di tecnologie assistive in modo che esso sia percepibile, utilizzabile, comprensibile e solido;
- v) consentire la scoperta fornendo informazioni mediante metadati sulle loro caratteristiche di accessibilità;
- vi) garantire che le misure relative alla gestione dei diritti digitali (DRM) non blocchino le caratteristiche di accessibilità.
- g) Servizi di commercio elettronico:
 - i) fornire le informazioni riguardanti l'accessibilità dei prodotti e dei servizi venduti qualora tali informazioni siano fornite dall'operatore economico responsabile;
 - ii) garantire l'accessibilità della funzionalità per l'identificazione, la sicurezza e il pagamento qualora sia fornita come parte del servizio anziché di un prodotto, rendendola percepibile, utilizzabile, comprensibile e solida;
 - iii) fornire metodi di identificazione, firme elettroniche e servizi di pagamento che siano percepibili, utilizzabili, comprensibili e solidi.

Sezione V

Specifici requisiti di accessibilità relativi alla raccolta delle comunicazioni di emergenza effettuate verso il numero unico di emergenza europeo «112» da parte dello PSAP più idoneo

Al fine di ottimizzarne l'uso prevedibile da parte di persone con disabilità, la raccolta delle comunicazioni di emergenza effettuate verso il numero unico di emergenza europeo «112» da parte dello PSAP più idoneo è realizzata includendo funzioni, prassi, strategie, procedure e modifiche mirate a rispondere alle esigenze delle persone con disabilità.

Le comunicazioni di emergenza effettuate verso il numero unico di emergenza europeo «112» ricevono adeguata risposta, nel modo che più si adatta all'organizzazione nazionale dei sistemi di emergenza, presso lo PSAP più idoneo, utilizzando gli stessi mezzi di comunicazione utilizzati dal richiedente, vale a dire mediante voce sincronizzata e testo (compreso testo in tempo reale), o, qualora sia offerto il video, voce, testo (compreso testo in tempo reale) e video sincronizzati come conversazione globale.

Sezione VI

Requisiti di accessibilità relativi a caratteristiche, elementi o funzioni di prodotti e servizi ai sensi dell'articolo 22

La presunzione di conformità ai pertinenti obblighi stabiliti in altri atti dell'Unione per quanto riguarda le caratteristiche, gli elementi o le funzioni dei prodotti e dei servizi prevede i requisiti seguenti:

1. Prodotti:

a) l'accessibilità delle informazioni riguardanti il funzionamento e le caratteristiche di accessibilità relative ai prodotti è conforme agli elementi corrispondenti di cui alla sezione I, punto 1, del presente allegato, vale a dire le informazioni sull'uso del prodotto riportate sul prodotto stesso e le istruzioni



per l'uso del prodotto non riportate sul prodotto stesso ma rese disponibili durante l'uso del prodotto o mediante altri mezzi come un sito web;

b) l'accessibilità delle caratteristiche, degli elementi e delle funzioni della progettazione dell'interfaccia utente e della funzionalità dei prodotti è conforme ai corrispondenti requisiti di accessibilità di tale progettazione dell'interfaccia utente o della funzionalità, ai sensi della sezione I, punto 2, del presente allegato;

c) l'accessibilità dell'imballaggio, comprese le informazioni ivi indicate e le istruzioni ai fini dell'installazione, della manutenzione, dello stoccaggio e dello smaltimento del prodotto che non sono riportate sul prodotto stesso ma rese disponibili attraverso altri mezzi come un sito web, ad eccezione dei terminali self-service, è conforme ai corrispondenti requisiti di accessibilità di cui alla sezione II del presente allegato.

2. Servizi: l'accessibilità delle caratteristiche, degli elementi e delle funzioni dei servizi è conforme ai corrispondenti requisiti di accessibilità per tali caratteristiche, elementi e funzioni indicati nelle sezioni relative ai servizi del presente allegato

Sezione VII

Criteri funzionali di prestazione

Al fine di ottimizzare l'uso prevedibile da parte di persone con disabilità, qualora i requisiti di accessibilità di cui alle sezioni da I a VI del presente allegato non riguardino una o più funzioni della progettazione e della produzione dei prodotti o della fornitura di servizi, tali funzioni o mezzi sono resi accessibili in linea con i relativi criteri funzionali di prestazione.

Se i requisiti di accessibilità includono requisiti tecnici specifici, è possibile applicare i criteri funzionali di prestazione in alternativa a uno o più requisiti tecnici specifici solo ed esclusivamente se l'applicazione dei criteri funzionali di prestazione pertinenti è conforme ai requisiti di accessibilità ed è stabilito che la progettazione e la produzione dei prodotti e la fornitura dei servizi comportano un livello di accessibilità equivalente o superiore con riguardo all'uso prevedibile da parte di persone con disabilità.

a) Utilizzo non visivo

Qualora offra modalità di funzionamento visive, il prodotto o servizio prevede almeno una modalità di funzionamento che non richieda la vista.

b) Utilizzo con una visione limitata

Qualora offra modalità di funzionamento visive, il prodotto o servizio prevede almeno una modalità di funzionamento che consenta agli utenti ipovedenti di utilizzare il prodotto.

c) Utilizzo senza percezione di colore

Qualora offra modalità di funzionamento visive, il prodotto o servizio prevede almeno una modalità di funzionamento che non richieda la percezione del colore da parte dell'utente.

d) Utilizzo non uditivo

Qualora offra modalità di funzionamento uditive, il prodotto o servizio prevede almeno una modalità di funzionamento che non richieda l'udito.

e) Utilizzo con ascolto limitato

Qualora offra modalità di funzionamento uditive, il prodotto o servizio prevede almeno una modalità di funzionamento con caratteristiche audio migliorate che consenta all'utente con ridotta capacità uditiva di far funzionare il prodotto.

f) Utilizzo senza capacità vocale



Qualora richieda un intervento vocale da parte dell'utente, il prodotto o servizio prevede almeno una modalità di funzionamento che non lo richieda. Un intervento vocale include qualsiasi tipo di suono orale quali parole, fischi o clic.

g) Utilizzo con manipolazione o sforzo limitati

Qualora richieda interventi manuali, il prodotto o servizio prevede almeno una modalità di funzionamento che consenta agli utenti di utilizzare il prodotto tramite modalità alternative di funzionamento che non richiedano il controllo della motricità fine, la manipolazione, la forza della mano o il funzionamento di più di un controllo contemporaneamente.

h) Utilizzo con ampiezza di movimento limitata

Gli elementi funzionali dei prodotti devono essere alla portata di tutti gli utenti. Qualora offra modalità di funzionamento manuali, il prodotto o servizio prevede almeno una modalità di funzionamento accessibile agli utenti con forza limitata e difficoltà nei movimenti ampi.

i) Riduzione al minimo del rischio di scatenare crisi di epilessia fotosensibile

Qualora offra modalità di funzionamento visive, il prodotto evita modalità di funzionamento che possano scatenare crisi di epilessia fotosensibile.

j) Utilizzo con capacità cognitive limitate

Il prodotto o servizio prevede almeno una modalità di funzionamento con funzionalità che ne semplifichino e ne facilitino l'utilizzo.

k) Riservatezza

Qualora includa funzionalità che garantiscono l'accessibilità, il prodotto o servizio prevede almeno una modalità di funzionamento che tuteli la riservatezza al momento dell'utilizzo di dette funzionalità.

ALLEGATO II

ESEMPI INDICATIVI NON VINCOLANTI DI POSSIBILI SOLUZIONI CHE CONTRIBUISCONO A SODDISFARE I REQUISITI DI ACCESSIBILITÀ DI CUI ALL'ALLEGATO I

SEZIONE I:

ESEMPI DI REQUISITI GENERALI DI ACCESSIBILITÀ RELATIVI A TUTTI I PRODOTTI DISCIPLINATI DALLA PRESENTE DIRETTIVA AI SENSI DELL'ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1

REQUISITI DI CUI ALLA SEZIONE I DELL'ALLEGATO I

ESEMPI

I. Fornitura di informazioni

a)

i) Fornire informazioni visive e tattili oppure visive e uditive indicanti il luogo in cui introdurre una carta in un terminale self-service, affinché il terminale possa essere usato da non vedenti e non udenti.

ii) Utilizzare le stesse parole in modo coerente o secondo una struttura chiara e logica, affinché possano essere comprese meglio da persone con disabilità intellettuali.

iii) Fornire informazioni in formato a rilievo tattile oppure sonoro oltre a un testo di avvertenza, affinché i non vedenti possano comprenderle.

iv) Rendere possibile la lettura di un testo da parte di persone con disabilità visive.

b)



- i) Fornire file elettronici leggibili da un computer mediante software di lettura dello schermo, affinché i non vedenti possano utilizzare le informazioni.
- ii) Utilizzare le stesse parole in modo coerente o secondo una struttura chiara e logica, affinché possano essere comprese meglio da persone con disabilità intellettuali.
- iii) Mettere a disposizione sottotitoli qualora siano fornite istruzioni video.
- iv) Rendere possibile la lettura di un testo da parte di persone con disabilità visive.
- v) Fornire la stampa in Braille, affinché un non vedente possa utilizzare le informazioni.
- vi) Integrare un diagramma con una descrizione testuale che identifichi gli elementi principali o descriva le azioni principali.
- vii) Nessun esempio
- viii) Nessun esempio
- ix) Integrare in uno sportello automatico di banca una presa e un software che consentano l'inserimento di cuffie auricolari tramite le quali ricevere sotto forma di suoni il testo visibile a schermo.

Progettazione dell'interfaccia utente e della funzionalità

- a) Fornire istruzioni sotto forma di voce o testo oppure integrando segnali tattili in un tastierino per consentire ai non vedenti o ipovedenti di interagire con il prodotto.
- b) In un terminale self-service, fornire istruzioni, in aggiunta a quelle vocali, ad esempio sotto forma di testo o immagini per consentire ai non udenti di eseguire l'azione richiesta.
- c) Consentire agli utenti di ingrandire il testo, di zoomare su uno specifico pittogramma o di aumentare il contrasto affinché le persone con disabilità visive possano ricevere l'informazione.
- d) Oltre a consentire di scegliere se premere il tasto verde o quello rosso per selezionare un'opzione, indicare sui tasti le opzioni disponibili affinché le persone daltoniche possano operare la scelta.
- e) Quando un computer emette un segnale di errore, fornire un testo scritto o un'immagine indicante l'errore, per consentire ai non udenti di accorgersi dell'errore.
- f) Consentire un maggiore contrasto nelle immagini dinamiche affinché le persone ipovedenti possano vederle.
- g) Consentire all'utente di un telefono di selezionare il volume del suono e di ridurre l'interferenza con le audioprotesi affinché le persone ipovedenti possano utilizzare il telefono.
- h) Ingrandire i tasti degli schermi tattili e distanziarli tra loro, affinché possano essere premuti da persone affette da tremore.
- i) Garantire che i tasti da premere non richiedano molta forza, affinché possano essere usati da persone con disabilità motorie.
- j) Evitare lo sfarfallamento delle immagini, così da non mettere a rischio le persone suscettibili di crisi epilettiche
- k) Consentire l'utilizzo di cuffie auricolari quando uno sportello automatico di banca fornisce informazioni a voce.
- l) In alternativa al riconoscimento delle impronte digitali, consentire agli utenti che non possono usare le mani di selezionare una password per bloccare o sbloccare un telefono.
- m) Garantire che il software reagisca in modo prevedibile quando si esegue una specifica azione e accordando tempo sufficiente per inserire una password, affinché sia di facile uso per le persone con disabilità intellettuali.
- n) Fornire un collegamento a uno schermo Braille aggiornabile affinché i non vedenti possano utilizzare il computer.
- o) Esempi di requisiti settoriali
 - i) Nessun esempio
 - ii) Nessun esempio
 - iii) Primo trattino



Rendere un telefono cellulare in grado di elaborare conversazioni in tempo reale, affinché le persone ipoudenti possano scambiare informazioni in modo interattivo.

iii) quarto trattino

Consentire l'uso contemporaneo di video per mostrare la lingua dei segni e il testo per scrivere un messaggio, affinché due non udenti possano comunicare tra loro oppure con una persona normoudente.

iv) Garantire che i sottotitoli siano trasmessi dal set-top box affinché siano utilizzati dai non udenti.

3. Servizi di sostegno: Nessun esempio

SEZIONE II

ESEMPI DI REQUISITI DI ACCESSIBILITÀ RELATIVI AI PRODOTTI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 2, AD ECCEZIONE DEI TERMINALI SELF-SERVICE DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 2, LETTERA B)

REQUISITI DI CUI ALLA SEZIONE II DELL'ALLEGATO I

ESEMPI

Imballaggio e istruzioni relativi ai prodotti

a) Indicare sull'imballaggio che il telefono è dotato di caratteristiche di accessibilità per le persone con disabilità.

b) i) Fornire file elettronici leggibili da un computer mediante software di lettura dello schermo, affinché i non vedenti possano utilizzare le informazioni.

ii) Utilizzare le stesse parole in modo coerente o secondo una struttura chiara e logica, affinché possano essere comprese meglio da persone con disabilità intellettuali.

iii) Fornire informazioni in formato a rilievo tattile oppure sonoro accanto a un testo di avvertenza, affinché i non vedenti possano comprenderlo.

iv) Rendere possibile la lettura di un testo da parte di persone con disabilità visive.

v) Fornire la stampa in Braille, affinché un non vedente possa leggere le informazioni.

vi) Integrare un diagramma con una descrizione testuale che identifichi gli elementi principali o descriva le azioni principali.

SEZIONE III:

ESEMPI DI REQUISITI GENERALI DI ACCESSIBILITÀ RELATIVI AI SERVIZI DISCIPLINATI DAL PRESENTE DECRETO AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 3

REQUISITI DI CUI ALLA SEZIONE III DELL'ALLEGATO I

ESEMPI

Fornitura di servizi

a) Nessun esempio

b)

i) Fornire file elettronici leggibili da un computer mediante software di lettura dello schermo, affinché i non vedenti possano utilizzare le informazioni.

ii) Utilizzare le stesse parole in modo coerente o secondo una struttura chiara e logica, affinché possano essere comprese meglio da persone con disabilità intellettuali.

iii) Mettere a disposizione sottotitoli qualora siano fornite istruzioni video.

iv) Consentire a un non vedente di usare un file stampandolo in Braille.

v) Rendere possibile la lettura di un testo da parte di persone con disabilità visive.



- vi) Integrare un diagramma con una descrizione testuale che identifichi gli elementi principali o descriva le azioni principali.
- vii) Se un prestatore di servizi offre una chiavetta USB contenente informazioni sul servizio, rendere accessibili tali informazioni.
- c) Fornire una descrizione testuale delle immagini, rendendo tutte le funzionalità disponibili tramite tastiera, lasciando tempo sufficiente per leggere, facendo in modo che il contenuto appaia e operi in modo prevedibile, e garantire la compatibilità con le tecnologie assistive, affinché persone con disabilità diverse possano leggere e interagire con un sito web.
- d) Nessun esempio

SEZIONE IV: ESEMPI DI ULTERIORI REQUISITI DI ACCESSIBILITÀ PER SERVIZI SPECIFICI

REQUISITI DI CUI ALLA SEZIONE IV DELL'ALLEGATO I

ESEMPI

Servizi specifici

a)

- i) Consentire a una persona ipoudente di scrivere e ricevere un testo in modo interattivo e in tempo reale.
- ii) Consentire ai non udenti di usare la lingua dei segni per comunicare tra loro.
- iii) Consentire a chi ha un disturbo del linguaggio o dell'udito e sceglie di ricorrere a una combinazione di testo, voce e video di sapere che la comunicazione è trasmessa tramite rete a un servizio di emergenza.

b)

- i) Consentire a un non vedente di selezionare programmi alla televisione.
- ii) Supportare la possibilità di selezionare, personalizzare e visualizzare i «servizi di accesso» quali sottotitoli per non udenti o ipoudenti, audiodescrizione, sottotitoli parlati e interpretazione in lingua dei segni, fornendo strumenti di connessione senza fili efficace a tecnologie uditive o fornendo agli utenti dispositivi di comando per attivare i «servizi di accesso» ai servizi di media audiovisivi allo stesso livello dei comandi dei media primari.

c)

i) Nessun esempio

ii) Nessun esempio

d) Nessun esempio

e)

i) Rendere i dialoghi di identificazione su schermo leggibili da software di lettura dello schermo affinché possano essere usati dai non vedenti.

ii) Nessun esempio

f)

- i) Consentire a una persona dislessica di leggere e contemporaneamente ascoltare il testo.
- ii) Consentire la fornitura di testo e audio sincronizzati o una trascrizione in Braille aggiornabile.
- iii) Consentire a un non vedente di accedere al sommario o cambiare capitolo.

iv) Nessun esempio

v) Garantire che il file elettronico contenga informazioni sulle relative caratteristiche di accessibilità, in modo che le persone con disabilità possano esserne informate.



vi) Garantire che non vi sia blocco, ad esempio che misure tecniche di protezione, informazioni sul regime dei diritti o questioni di interoperabilità non impediscano la lettura ad alta voce del testo ad opera di dispositivi assistivi, in modo tale che gli utenti non vedenti possano leggere il libro.

g)

i) Garantire che le informazioni disponibili sulle caratteristiche di accessibilità di un prodotto non siano cancellate.

ii) Rendere l'interfaccia utente per il servizio di pagamento disponibile a voce, affinché i non vedenti possano effettuare acquisti online in modo indipendente.

iii) Rendere i dialoghi di identificazione su schermo leggibili da software di lettura dello schermo affinché possano essere usati dai non vedenti.

ALLEGATO III

PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ – PRODOTTI

1. Controllo interno della produzione

Il controllo interno della produzione è la procedura di valutazione della conformità con cui il fabbricante ottempera agli obblighi di cui ai punti 2, 3 e 4 del presente allegato e garantisce e dichiara, sotto la sua esclusiva responsabilità, che il prodotto interessato soddisfa i pertinenti requisiti della presente direttiva.

2. Documentazione tecnica

Il fabbricante compila la documentazione tecnica. Tale documentazione tecnica consente di valutare la conformità del prodotto ai pertinenti requisiti di accessibilità di cui all'articolo 4 e, nel caso in cui il fabbricante si sia avvalso dell'articolo 14, di dimostrare che i pertinenti requisiti di accessibilità introdurrebbero una modifica sostanziale o imporrebbero un onere sproporzionato. La documentazione tecnica deve specificare solo i requisiti applicabili e illustrare, se necessario ai fini della valutazione, il progetto, la fabbricazione e il funzionamento del prodotto.

La documentazione tecnica deve contenere, laddove applicabile, almeno gli elementi seguenti:

a) una descrizione generale del prodotto;

b) un elenco delle norme armonizzate e di altre specifiche tecniche, i cui riferimenti siano stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, applicate completamente o in parte, e descrizioni delle soluzioni adottate per soddisfare i pertinenti requisiti di accessibilità di cui all'articolo 4 qualora tali norme armonizzate o specifiche tecniche non siano state applicate. In caso di applicazione parziale delle norme armonizzate o delle specifiche tecniche, la documentazione tecnica specifica le parti che sono state applicate.

3. Fabbricazione

Il fabbricante prende i provvedimenti necessari affinché il processo di fabbricazione e di controllo garantisca la conformità dei prodotti alla documentazione tecnica di cui al punto 2 del presente allegato e ai requisiti di accessibilità della presente direttiva.

4. Marcatura CE e dichiarazione di conformità UE

4.1. Il fabbricante appone la marcatura CE di cui alla presente direttiva a ogni singolo prodotto che soddisfa i requisiti applicabili della presente direttiva.

4.2. Il fabbricante compila una dichiarazione scritta di conformità UE per un modello del prodotto. La dichiarazione di conformità UE identifica il prodotto per il quale è stata redatta.



Una copia della dichiarazione di conformità UE è messa a disposizione delle autorità competenti su richiesta.

5 Rappresentante autorizzato

Gli obblighi del fabbricante di cui al punto 4 possono essere adempiuti dal suo rappresentante autorizzato, per suo conto e sotto la sua responsabilità, purché siano specificati nel mandato.

ALLEGATO IV

INFORMAZIONI SUI SERVIZI CHE SODDISFANO I REQUISITI DI ACCESSIBILITÀ

1. Il fornitore di servizi include nelle condizioni generali, o in un documento equivalente, informazioni sulla valutazione di come il servizio soddisfi i requisiti di accessibilità di cui all'articolo 4. Tali informazioni precisano i requisiti applicabili e includono, se necessario ai fini della valutazione, il progetto e il funzionamento del servizio. Oltre agli obblighi di informazione per i consumatori di cui alla direttiva 2011/83/UE, le informazioni contengono, laddove applicabile, gli elementi seguenti:

- a) una descrizione generale del servizio in formati accessibili;
- b) descrizioni e spiegazioni necessarie alla comprensione del funzionamento del servizio;
- c) una descrizione del modo in cui il servizio soddisfa i pertinenti requisiti di accessibilità di cui all'allegato I.

2. Per conformarsi al punto 1 del presente allegato il fornitore di servizi può applicare in tutto o in parte le norme armonizzate e altre specifiche tecniche, i cui riferimenti siano stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

3. Il fornitore di servizi fornisce le informazioni che dimostrano che il processo di fornitura del servizio e il relativo monitoraggio garantiscono la conformità del servizio al punto 1 del presente allegato e ai requisiti applicabili della presente direttiva.

ALLEGATO V

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEL CARATTERE SPROPORZIONATO DELL'ONERE

Criteria per l'effettuazione e la documentazione della valutazione:

1. Rapporto tra i costi netti dell'ottemperanza ai requisiti di accessibilità e i costi totali (spese operative e spese in conto capitale) della fabbricazione, distribuzione o importazione del prodotto o della fornitura del servizio per gli operatori economici.

Elementi da utilizzare per valutare i costi netti della conformità ai requisiti di accessibilità:

- a) criteri relativi alle spese una tantum di organizzazione di cui tenere conto nella valutazione:

- i) spese connesse a risorse umane aggiuntive con competenze in materia di accessibilità;
- ii) spese connesse alla formazione delle risorse umane e all'acquisizione di competenze in materia di accessibilità;

iii) spese per lo sviluppo di nuovi processi al fine di includere l'accessibilità nello sviluppo del prodotto o nella fornitura del servizio;

- iv) spese connesse allo sviluppo di materiale esplicativo in materia di accessibilità;

- v) spese una tantum per conoscere la legislazione in materia di accessibilità;



- b) criteri connessi alle spese correnti di produzione e sviluppo di cui tenere conto nella valutazione:
- i) spese connesse alla progettazione delle caratteristiche di accessibilità del prodotto o servizio
 - ii) spese sostenute durante i processi di fabbricazione
 - iii) spese connesse ai test di accessibilità per i prodotti o servizi
 - iv) spese connesse alla realizzazione della documentazione.

2. Stima dei costi e dei benefici per gli operatori economici, ivi compresi i processi di produzione e gli investimenti, rispetto al beneficio previsto per le persone con disabilità, tenendo conto del numero e della frequenza d'uso del prodotto o servizio specifico.

3. Rapporto tra i costi netti della conformità ai requisiti di accessibilità e fatturato netto dell'operatore economico.

Elementi da utilizzare per valutare i costi netti della conformità ai requisiti di accessibilità:

a) criteri relativi alle spese una tantum di organizzazione di cui tenere conto nella valutazione:

- i) spese connesse a risorse umane aggiuntive con competenze in materia di accessibilità
- ii) spese connesse alla formazione delle risorse umane e all'acquisizione di competenze in materia di accessibilità
- iii) spese per lo sviluppo di nuovi processi al fine di includere l'accessibilità nello sviluppo del prodotto o nella fornitura del servizio
- iv) spese connesse allo sviluppo di materiale esplicativo in materia di accessibilità
- v) spese una tantum per conoscere la legislazione in materia di accessibilità

b) criteri connessi alle spese correnti di produzione e sviluppo di cui tenere conto nella valutazione:

- i) spese connesse alla progettazione delle caratteristiche di accessibilità del prodotto o servizio;
- ii) spese sostenute durante i processi di fabbricazione;
- iii) spese connesse ai test di accessibilità per i prodotti o servizi;
- iv) spese connesse alla realizzazione della documentazione



Relazione Illustrativa

Il presente schema di decreto legislativo è volto a recepire la direttiva UE (2019/882) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi.

La delega per l'attuazione della direttiva è prevista dall'articolo 1 della legge 22 aprile 2021, n. 53, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2019-2020. La direttiva è indicata al n. 17 dell'Allegato A.

La direttiva (UE) 2019/882 è entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea (7 giugno 2019) e prevede quale termine di recepimento per gli Stati membri il 28 giugno 2022. L'art 31 della direttiva stabilisce che entro il 28 giugno 2022, gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni. Tali disposizioni entreranno in vigore a decorrere dal 28 giugno 2025.

La direttiva ha lo scopo di contribuire al corretto funzionamento del mercato interno mediante l'armonizzazione a livello comunitario delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di requisiti di accessibilità per determinati prodotti e servizi (tra cui, i servizi di comunicazione elettronica, di trasporto passeggeri, di commercio elettronico, di accesso ai contenuti audiovisivi), in particolare eliminando e prevenendo gli ostacoli alla libera circolazione di determinati prodotti e servizi accessibili derivanti dall'eterogeneità dei requisiti di accessibilità negli Stati membri. In questo modo ci si aspetta un aumento della disponibilità di prodotti e servizi accessibili nel mercato interno ed il miglioramento dell'accessibilità delle pertinenti informazioni.

Tramite l'accessibilità dei prodotti e i servizi si persegue lo scopo ultimo di rendere la società più inclusiva e facilitare la vita indipendente delle persone con disabilità che vengono definite, conformemente alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (UNCRPD) adottata il 13 dicembre 2006, come *“coloro che hanno minorazioni fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali a lungo termine che in interazione con varie barriere possono impedire la loro piena ed effettiva partecipazione nella società su una base di eguaglianza con gli altri”*.

La direttiva inoltre promuove la piena ed effettiva parità di partecipazione migliorando l'accesso ai prodotti e servizi generici che grazie alla loro progettazione iniziale o al loro successivo adattamento rispondono alle esigenze specifiche delle persone con disabilità.



Il presente decreto di recepimento si compone di n. 26 articoli e n. 5 allegati

L'articolo 1 definisce l'ambito di applicazione del provvedimento (comma 1), indicando dettagliatamente i prodotti immessi nel mercato (comma 2) ed i servizi (comma 3) ai quali si applica la normativa, specificandone altresì la data di decorrenza (28 giugno 2025), nonché i casi di esclusione (comma 5).

L'articolo 2 indica le definizioni che si applicano al presente decreto, in conformità a quelle contenute nella direttiva.

L'articolo 3 contempla i requisiti di accessibilità che devono avere i prodotti ed i servizi immessi nel mercato, rimandando all'allegato I per quanto concerne il merito dei requisiti. Al comma 3 si prevede che le "microimprese" che forniscono servizi sono esentate dall'osservanza dei requisiti di accessibilità da qualsiasi obbligo relativo al rispetto di detti requisiti. Per la definizione di microimpresa si rimanda all'articolo 2, lettera bb): *"un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro"*.

Sono sottoposti all'applicazione della direttiva i cc.dd. "operatori economici" ossia il fabbricante, il rappresentante autorizzato, l'importatore, il distributore o il fornitore di servizi.

L'articolo 4 precisa che i servizi di trasporto si considerano conformi ai requisiti di accessibilità ove rispettino i requisiti di cui ai regolamenti comunitari vigenti, Ove tuttavia il presente decreto preveda requisiti supplementari, i servizi vi si devono adeguare.

L'articolo 5 afferma il principio della libera circolazione dei prodotti e dei servizi che rispettano i requisiti di accessibilità, secondo il presente decreto di recepimento.

All'**articolo 6** sono elencati gli obblighi dei fabbricanti in relazione ai requisiti (comma 1), alla documentazione tecnica di conformità (comma 2), nonché alle istruzioni e informazioni da fornire ai consumatori e agli utenti finali (comma 7). Inoltre ai commi 8 e 9 è previsto un obbligo di comunicazione al Ministero dello Sviluppo economico e alle autorità di vigilanza degli Stati membri in cui è stato immesso il prodotto, qualora il prodotto non sia conforme ai requisiti di accessibilità di cui all'articolo 3, e di tenuta di un registro dei prodotti non conformi e dei relativi reclami. Il Ministero dello Sviluppo Economico può richiedere ai fabbricanti, tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità del prodotto.

Gli articoli 7, 8, e 9 disciplinano gli obblighi che gravano rispettivamente sui rappresentanti autorizzati, sugli importatori e sui distributori.

In base all'**articolo 7** il fabbricante può nominare, mediante mandato scritto, un rappresentante autorizzato. Il rappresentante autorizzato esegue i compiti specificati nel mandato ricevuto dal fabbricante.



L'articolo 8 prescrive agli importatori di immettere sul mercato solo prodotti conformi. Prima di immettere un prodotto sul mercato, gli importatori devono verificare che il fabbricante abbia eseguito la procedura di valutazione della conformità, abbia redatto la documentazione tecnica e che il prodotto rechi il marchio CE e sia accompagnato dai documenti prescritti e che il fabbricante abbia rispettato i requisiti di cui all'articolo 6.

L'importatore, se ritiene che un prodotto non sia conforme ai requisiti di accessibilità non immette il prodotto sul mercato finché non sia stato reso conforme. Inoltre, quando un prodotto non è conforme ai requisiti di accessibilità applicabili, l'importatore ne informa il fabbricante e le autorità di vigilanza del mercato.

L'articolo 9 disciplina gli obblighi dei distributori. Prima di immettere un prodotto a disposizione sul mercato, i distributori verificano che esso rechi la marcatura CE, che sia accompagnato dai documenti prescritti e da istruzioni e informazioni sulla sicurezza in una lingua che può essere facilmente compresa dai consumatori e dagli altri utenti finali e che il fabbricante e l'importatore si siano conformati ai requisiti di cui, rispettivamente, all'articolo 6 e all'articolo 8 (comma 1). Il distributore, se ritiene che un prodotto non sia conforme ai requisiti di accessibilità applicabili non immette il prodotto sul mercato finché non sia stato reso conforme e ne informa il fabbricante o l'importatore e il Ministero dello Sviluppo Economico (comma 2).

Il distributore che accerta, o ha motivo di ritenere che un prodotto che ha reso disponibile sul mercato non è conforme ai requisiti di accessibilità applicabili ai sensi del presente decreto, si assicura che siano adottate le misure correttive necessarie per rendere conforme tale prodotto o, se del caso, per ritirarlo. Inoltre, qualora il prodotto non sia conforme ai requisiti di accessibilità applicabili, il distributore ne informa immediatamente le autorità nazionali competenti degli Stati membri in cui ha messo a disposizione il prodotto, specificando i requisiti rispetto ai quali il prodotto non è conforme e le misure correttive adottate (comma 4)

L'articolo 10 estende agli importatori e ai distributori gli obblighi previsti per i fabbricanti nei casi in cui immettano un prodotto sul mercato con il proprio nome o marchio d'impresa oppure modifichino un prodotto già immesso sul mercato.

L'articolo 11 identifica gli operatori economici quali soggetti indicati dagli artt. da 6 a 9 ossia il fabbricante, il rappresentante autorizzato, l'importatore, il distributore (comma 1). Sono tenuti ad indicare all'autorità di vigilanza, che ne faccia richiesta, ogni altro operatore che abbia fornito loro un prodotto ovvero altro operatore economico cui essi abbiano fornito il prodotto.

L'articolo 12 introduce gli obblighi dei fornitori di servizi. I fornitori di servizi si assicurano di progettare e fornire servizi in conformità dei requisiti di accessibilità di



cui all'articolo 3 e preparano le informazioni necessarie in conformità dell'allegato IV indicando le modalità con le quali sono soddisfatti requisiti di accessibilità.

Qualora il servizio non sia conforme ai requisiti di accessibilità, i fornitori di servizi ne informano immediatamente l'AGID indicando, in particolare, i requisiti rispetto ai quali il servizio non è conforme e le misure correttive adottate (comma 4)

L'articolo 13 reca una clausola di salvaguardia in caso di modifica sostanziale (co. 1 lett. a) e onere sproporzionato (co. 1, lett. b). Tale clausola di salvaguardia si applica alle PMI (piccole-medie imprese), ossia quelle che *“occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di Euro o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di Euro (art 2 lett, cc)*. In particolare, gli operatori economici valutano se la conformità ai requisiti di accessibilità di cui all'art. 3 introdurrebbe una modifica fondamentale del prodotto oppure un onere sproporzionato (co.2). La valutazione di cui al comma 2 deve essere documentata e la relativa documentazione conservata per un periodo non inferiore a 5 anni (co.3). In deroga al comma 3, ed in linea con quanto previsto all'articolo 3, comma 4, per quanto concerne le microimprese che forniscono servizi, al comma 4 si prevede che le microimprese che trattano prodotti, sono escluse dall'osservanza del requisito di documentare la loro valutazione. Al comma 5 vengono indicati i casi in cui la valutazione per onere sproporzionato debba essere rinnovata, ossia: quando il servizio è modificato, quando è richiesto dall'autorità di controllo, e in ogni caso ogni 5 anni. Il comma 6 eccepisce l'impossibilità di invocare l'onere sproporzionato per quegli operatori economici che ricevono finanziamenti pubblici al fine di migliorare l'accessibilità. Infine, all'ultimo comma si prevede un obbligo di informazione alle autorità di vigilanza del mercato o alle autorità responsabili della conformità dei servizi competenti per quelle imprese che invochino il comma 1 per uno specifico prodotto o servizio, fatta eccezione per le microimprese.

Ai sensi dell'**articolo 14**, i prodotti e i servizi sono considerati conformi ai requisiti di accessibilità del presente decreto nella misura in cui siano disciplinati da norme o parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella gazzetta ufficiale dell'Unione Europea e contemplino tali requisiti.

La dichiarazione UE di conformità attesta che è stata dimostrata la conformità ai requisiti di accessibilità applicabili. Qualora in via eccezionale si sia fatto ricorso all'articolo 13, la dichiarazione UE di conformità attesta quali requisiti di accessibilità sono soggetti a tale eccezione (**articolo 15**)

L'articolo 16 indica le caratteristiche della marcatura CE dei prodotti.

La sorveglianza del mercato dei prodotti spetta al Ministero dello Sviluppo Economico che, qualora l'operatore economico abbia invocato l'articolo 13 del presente decreto, verifica se la valutazione di cui all'articolo 13 sia stata effettuata dall'operatore



economico; riesamina tale valutazione e i relativi risultati, compreso l'uso corretto dei criteri di cui all'allegato V e controlla la conformità ai requisiti di accessibilità applicabili (**articolo 17**)

Qualora il Ministero dello Sviluppo Economico accerti che il prodotto non rispetta i requisiti di accessibilità, richiede all'operatore economico interessato di adottare tutte le misure correttive del caso al fine di rendere il prodotto conforme ai suddetti requisiti entro un termine ragionevole e proporzionato alla natura della non conformità, da esso stabilito. Il Ministero chiede all'operatore economico interessato di ritirare il prodotto dal mercato entro un termine supplementare ragionevole solo qualora l'operatore economico interessato non abbia adottato misure correttive adeguate entro il termine indicato. Qualora l'operatore economico interessato non adotti le misure correttive adeguate entro il termine fissato dall'autorità di vigilanza del mercato, quest'ultima adotta tutte le opportune misure provvisorie per vietare o limitare la messa a disposizione del prodotto sul mercato nazionale o per ritirarlo. (**articolo 18**). Se all'esito della procedura di salvaguardia dell'Unione, tale misura è ritenuta ingiustificata, il Ministero dello Sviluppo Economico provvede alla revoca. Se tale misura, adottata da un altro Stato è ritenuta giustificata, il Ministero adotta le misure necessarie a garantire che il prodotto non conforme sia ritirato dal mercato e ne informa la Commissione europea. (**articolo 19**)

In caso di irregolarità formali, il Ministero dello Sviluppo Economico chiede all'operatore economico interessato di porre fine alla non conformità contestata.

Se la non conformità permane, il Ministero adotta tutte le misure opportune per limitare o proibire la messa a disposizione sul mercato del prodotto o garantisce che sia ritirato dal mercato (**articolo 20**).

L'**articolo 21** disciplina l'attività di vigilanza in relazione alla conformità dei servizi che è affidata all'AGID che verifica la conformità dei servizi ai requisiti del presente decreto, compresa la valutazione di cui all'articolo 13; esamina i reclami riguardanti problemi di non conformità ai requisiti di accessibilità del presente decreto; verifica che l'operatore economico abbia adottato le necessarie misure correttive; procede all'accertamento degli illeciti di cui all'articolo 24 del presente decreto in relazione ai servizi.

Con linee guida adottate dall'Agenzia per l'Italia Digitale, acquisito il parere di AGCOM per i servizi di cui all'articolo 1, comma 3, lettere a) e b), sono definite le procedure per l'attuazione di tale attività.

L'**articolo 22** contempla l'accessibilità nel quadro di altri atti dell'Unione. Per i prodotti e i servizi disciplinati dal presente decreto, conformi ai requisiti di accessibilità di cui all'allegato I sono considerati conformi agli obblighi stabiliti in atti dell'Unione, per quanto concerne l'accessibilità, salva disposizione contraria



L'articolo 23 dispone che la conformità alle norme armonizzate e alle specifiche tecniche, o a parti di esse, adottate ai sensi dell'articolo 14, crea una presunzione di conformità.

L'articolo 24 contempla le sanzioni, che tengono conto dell'entità della non conformità, il numero delle unità di prodotti o servizi non conformi nonché del numero degli utenti colpiti.

Fino al 28 giugno 2030 i fornitori di servizi possono continuare a prestare i loro servizi utilizzando prodotti che utilizzavano in modo legittimo prima di tale data per fornire servizi analoghi. I contratti di servizi conclusi prima del 28 giugno 2025 possono essere mantenuti invariati fino alla loro scadenza, ma per non più di cinque anni da tale data.

I terminali self-service utilizzati in modo legittimo dai fornitori di servizi per la fornitura di servizi prima del 28 giugno 2025 possano continuare a essere utilizzati per la fornitura di servizi analoghi fino alla fine della loro vita economica utile, ma per non più di venti anni dalla loro messa in funzione.

Fermo restando l'applicabilità della sanzione prevista dall'art. 9 comma 1 bis della legge 9 gennaio 2004, n.4 (cd. Legge Stanca), a decorrere dal 28 giugno 2025, ai soggetti che erogano i servizi disciplinati dal presente decreto non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 3-bis, comma 3, 3-ter, 3-quater e 3-quinquies della predetta legge. (articolo 25 Norma transitoria)

L'articolo 25 contiene le norme transitorie e finali.

L'articolo 26 contiene le norme delle assunzioni presso il Ministero dello sviluppo economico e l'Agenzia per l'Italia digitale.

L'articolo 27 contiene le disposizioni finanziarie.



RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA

ARTICOLO 1

Definisce l'ambito di applicazione del provvedimento indicando dettagliatamente i prodotti immessi nel mercato ed i servizi ai quali si applica la normativa. La disposizione è di carattere ordinamentale e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ARTICOLO 2

Indica le definizioni che si applicano al presente decreto. La disposizione è di carattere ordinamentale e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ARTICOLO 3

Contempla i requisiti di accessibilità che devono avere i prodotti ed i servizi immessi nel mercato. La disposizione è di carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ARTICOLO 4

Stabilisce che i servizi conformi ai requisiti sulla fornitura di informazioni accessibili e sulle informazioni sull'accessibilità previsti dai regolamenti (CE) n. 261/2004, n. 1107/2006, n. 1371/2007, n. 1177/2010 e n. 181/2011, nonché dagli atti adottati sulla base della direttiva 2008/57/CE si considerano conformi ai corrispondenti requisiti di accessibilità previsti dal presente decreto. La disposizione è di carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ARTICOLO 5

Stabilisce che la messa a disposizione sul mercato nazionale dei prodotti o la fornitura sul territorio nazionale dei servizi conformi alle disposizioni del presente decreto non può essere impedita per motivi relativi ai requisiti di accessibilità. La disposizione è di carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ARTICOLI 6, 7, 8, 9

Disciplinano gli obblighi che gravano rispettivamente sui fabbricanti, sui loro rappresentanti autorizzati, sugli importatori e sui distributori.

Si tratta di obblighi di certificazione di conformità, di marchiatura, di conservazione di documentazione e di garanzia che sono a carico degli operatori economici e pertanto le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ARTICOLO 10

Stabilisce che l'importatore o il distributore che immette un prodotto sul mercato con il proprio nome o marchio d'impresa oppure modifica un prodotto già immesso sul mercato in modo tale da incidere sulla conformità ai requisiti di accessibilità di cui all'articolo 3 è considerato fabbricante ai fini del presente decreto. La disposizione è di carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ARTICOLO 11

Detta disposizioni in merito alla identificazione degli operatori economici di cui agli articoli da 6 a 9 che deve essere fatta su richiesta delle autorità di vigilanza.

La disposizione è di carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.



ARTICOLO 12

Disciplina gli obblighi che gravano sui fornitori di servizi.

La disposizione è di carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ARTICOLO 13

Introduce una clausola di esclusione dell'applicabilità della normativa sull'accessibilità, qualora sia necessaria una modifica sostanziale di un prodotto o di un servizio o non comporti un onere sproporzionato sugli operatori economici interessati.

La disposizione è di carattere ordinamentale non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ARTICOLO 14

Disciplina la presunzione di conformità dei prodotti e servizi.

La disposizione è di carattere ordinamentale e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ARTICOLO 15

Disciplina la dichiarazione UE di conformità.

La disposizione è di carattere ordinamentale non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ARTICOLO 16

Indica le caratteristiche della marcatura CE dei prodotti. La disposizione ha carattere ordinamentale e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ARTICOLI 17, 18, 19, 20, 21 (commi da 1 a 5)

Disciplinano l'attività di vigilanza in relazione alla conformità dei prodotti e dei servizi. Le attività ivi previste sono svolte da AGID e MISE, nell'ambito di un complesso sistema di controlli e verifiche già in essere e facente parte delle competenze istituzionali delle singole autorità, con l'aggiunta delle competenze previste nel presente decreto con oneri previsti ai commi 8 degli articoli 18 e 21.

L'articolo 21, Comma 6 prevede che le funzioni di vigilanza sul rispetto dei requisiti di accessibilità dei terminali self service, di cui all'articolo 1, comma 3, lettera c) punto 5, utilizzati per i servizi di trasporto, spettano ai soggetti pubblici che hanno affidato ovvero autorizzato l'erogazione al pubblico del servizio di trasporto. Per la verifica di conformità, il controllo sull'attuazione delle misure correttive ed i reclami si applicano le procedure previste dalle relative discipline di settore, senza ulteriori costi a carico della finanza pubblica.

L'articolo 21, Comma 7 prevede che l'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità pubblica sul proprio sito istituzionale, le informazioni relative alla identificazione delle autorità di vigilanza, i relativi ambiti di competenza e le decisioni adottate dalle stesse in ordine all'attività svolta al fine assicurare il rispetto delle disposizioni previste dal presente decreto e ogni altra informazione utile con le risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, trattandosi di mero aggiornamento del proprio sito internet.



ARTICOLO 22

Disciplina l'accessibilità nel quadro di altri atti dell'Unione.

La disposizione ha carattere ordinamentale e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ARTICOLO 23

Disciplina la conformità alle norme armonizzate ed alle specifiche tecniche.

La disposizione ha carattere ordinamentale e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ARTICOLO 24

Introduce le sanzioni, che presentano carattere di novità rispetto al previgente sistema, introducendo nuove fattispecie sanzionatorie. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ARTICOLO 25

Introduce le misure transitorie. La disposizione è di carattere ordinamentale e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ARTICOLO 26

Autorizza, per le finalità ivi previste, l'Agenzia per l'Italia digitale ed il Ministero dello sviluppo economico a reclutare attraverso procedure concorsuali pubbliche gestite dalla Commissione Ripam, rispettivamente 15 e 50 unità di personale da inquadrare in Area III, posizione economica F1, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e nei limiti della dotazione organica.

I previsti reclutamenti comportano oneri pari ad euro 838.119 per l'AGID ed euro 2.150.158 per il MISE, quantificati avuto riguardo agli importi lordo stato del trattamento fondamentale attualmente vigente (CCNL 2016 – 2018), del trattamento accessorio e dell'incremento retributivo derivante dall'imminente rinnovo del CCNL Comparto Funzioni Centrali, stimato per il personale dell'Area terza nella misura del 3,78% della retribuzione complessiva, al netto dell'IVC.

Di seguito, le tabelle con il dettaglio degli oneri per entrambe le amministrazioni:

AGID Art. 11										
Reclutabili - n°	predecessori	Ind. Amm.	oneri - Iava	TOTALE I.C.	accessorio	TOTALE	Incremento Contr.	TOTALE CON I.C.	UNITA'	ONERE COMPLESSIVO
22.291,78	1.807,22	8.966,80	12.356,49	45.272,72	8.966,80	57.839,52	2.035,13	59.874,65	15	838.119,79

MISE Art. 11										
Reclutabili - n°	predecessori	Ind. Amm.	oneri - Iava	TOTALE I.C.	accessorio	TOTALE	Incremento Contr.	TOTALE CON I.C.	UNITA'	ONERE COMPLESSIVO
22.291,78	1.807,22	3.116,92	10.472,50	37.758,32	3.073,00	41.430,85	1.156,31	43.003,12	50	2.150.158,07

Pertanto, l'onere complessivo a regime, con decorrenza dal 1° gennaio 2025, è pari ad euro 2.988.278. A tale cifra, devono aggiungersi 500.000 euro annui, a decorrere dal 2023, per le esigenze di Agid, dovute all'implementazione, gestione e manutenzione di un sistema informativo idoneo a verificare quanto richiesto dalla direttiva sul mercato dei servizi resi, in particolare, in via telematica.

Analogamente, per il MISE, è necessaria una spesa pari ad euro 500.000, per gli anni 2023 e 2024, al fine di garantire un idoneo sistema informativo, riferito al mercato dei prodotti.



Pertanto, l'onere complessivo derivante dall'attuazione della disposizione, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'art. 41-bis della legge 24 dicembre 2012 n. 234, è pari ad euro 1.000.000 per gli anni 2023 e 2024 ed è pari ad euro 3.488.278 a decorrere dal 2025.

ARTICOLO 27

La disposizione, al comma 1, provvede alla quantificazione degli oneri derivanti dagli articoli 18, 21 e 26 ed alla relativa copertura finanziaria mediante riduzione del Fondo di recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

Il comma 2 contiene l'invarianza finanziaria del decreto dal quale, ad esclusione articoli 18, 21 e 26, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni pubbliche interessate dall'attuazione del provvedimento provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, come illustrato.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2012, n. 234, ha avuto esito

POSITIVO

NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

28 FEB. 2022







*Al Ministro
per i rapporti con il Parlamento*

DRP/II/XVIII/D165/22

Roma, 4 aprile 2022

Ga Pendete

facendo seguito alla nota del 28 febbraio 2022, con la quale Le ho trasmesso lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi (atto Governo n. 362), Le invio copia del parere reso dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 30 marzo 2022.

Ga Pendete

Federico D'Incà

Sen. Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI
Presidente del Senato della Repubblica
ROMA



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E DI BOLZANO

Parere, ai sensi dell'articolo 2, comma 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi.

REP.ATTI N. 39/CSR DEL 30 MARZO 2022

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE
PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

Nell'odierna Seduta del 30 marzo 2022

VISTO l'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il quale prevede che la Conferenza Stato-Regioni sia obbligatoriamente sentita in ordine agli schemi di disegni di legge e di decreto legislativo o di regolamento del Governo nelle materie di competenza delle Regioni e delle Province autonome;

VISTA la direttiva UE 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019 sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi;

VISTA la legge 22 aprile 2021, n. 53, recante: "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2019 – 2020" e, in particolare, l'articolo 1 e l'allegato A, n. 17;

VISTO lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi, trasmesso dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota acquisita al prot. DAR 3283 del 1° marzo 2022 e diramata dall'Ufficio di Segreteria della Conferenza Stato-Regioni in data 2 marzo 2022, con prot. DAR 3361;

VISTI gli esiti della riunione tecnica, tenutasi in data 15 marzo 2022, nel corso della quale le Regioni hanno formulato una proposta di modifica dell'articolo 21, comma 1, del provvedimento, ritenuta accoglibile dalle Amministrazioni statali competenti;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E DI BOLZANO

VISTI gli esiti dell'odierna Seduta, nel corso della quale le Regioni hanno espresso parere favorevole subordinato all'accoglimento dell'emendamento, già illustrato durante la riunione in sede tecnica, e contenuto nel documento che allegato al presente atto ne costituisce parte integrante (All.1);

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi, nei termini di cui in premessa.

Il Segretario
Cons. Ermenegilda Siniscalchi



Firmato digitalmente da
SINISCALCHI ERMENEGILDA
C=IT
O= PRESIDENZA CONSIGLIO
DEI MINISTRI

Il Presidente
On. Mariastella Gelmini



Firmato digitalmente da
GELMINI MARIASTELLA
C=IT
O= PRESIDENZA CONSIGLIO DEI
MINISTRI

30/3/2022



CONFERENZA DELLE REGIONI
E DELLE PROVINCE AUTONOME

22/52/SR01/C10

**POSIZIONE SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO
RECANTE
ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA (UE) 2019/882 DEL
PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 17 APRILE
2019, SUI REQUISITI DI ACCESSIBILITÀ DEI PRODOTTI E DEI
SERVIZI**

**Parere, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281**

Punto 1) Odg Conferenza Stato-Regioni

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime parere favorevole subordinato all'accettazione del seguente emendamento già concordato in sede tecnica nella riunione del 15 marzo 2022:

- modificare il comma 1 dell'articolo 21 nella seguente nuova formulazione:
“L'Agenzia per l'Italia Digitale, in qualità di Autorità di vigilanza sui servizi, qualora sia in possesso di sufficienti elementi per ritenere che un servizio non sia conforme ai requisiti di accessibilità applicabili, ne valuta la conformità rispetto a ciascuno dei requisiti applicabili in base al presente decreto. Se accerta che un servizio di cui all'articolo 1, comma 3, lettere a) b) e c), numeri 1), 2), 3) e 4), d), e) e f) non rispetta i requisiti di accessibilità di cui al presente decreto l'Agenzia richiede al fornitore di servizi di adottare le misure correttive per rendere il servizio conforme entro un termine ragionevole e proporzionato alla natura della non conformità, da essa stabilito. Se il fornitore di servizi interessato non adotta le misure correttive richieste entro il termine indicato, l'Agenzia indica al fornitore di servizi un termine ragionevole per procedere all'oscuramento dello specifico servizio on line che non rispetta i requisiti dell'accessibilità e ove necessario al ritiro dell'applicazione mobile dallo store, ovvero adotta le necessarie misure inibitorie dell'utilizzo del servizio”.

Roma, 30 marzo 2022